

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 29

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 aprile al 2 maggio 2007)

INDICE

BELLINI: sull'interruzione di servizi in alcuni istituti culturali di Firenze (4-01472) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 925	CURTO: sulla regolarità del procedimento di reclamo avanzato da una Società di calcio nel casertano (4-00063) (risp. LOLLI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive</i>)	Pag. 940
BETTAMIO: sui lavori di manutenzione del Duomo di Piacenza (4-01198) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	926	DE POLI: sull'attività assistenziale e di sostegno ad una bambina in una scuola in provincia di Padova (4-01080) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	943
BIANCONI: sulla soppressione di una recita natalizia in un istituto scolastico in Emilia-Romagna (4-01062) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	928	sul Fondo nazionale delle politiche sociali (4-01312) (risp. FERRERO, <i>ministro della solidarietà sociale</i>)	945
BULGARELLI: sulle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale presso due supermercati di Roma (4-00183) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	930	DIVELLA: sullo svolgimento delle prove scritte degli esami di Stato (4-00178) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	947
sul rilascio del visto di ingresso ad una cittadina palestinese (4-00894) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	932	sui benefici di legge a favore degli ex internati militari italiani in Germania (4-01351) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	948
CICCANTI: sull'incidente occorso tra due traghetti nel Golfo di Olbia (4-00219) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	935	DONATI: sulla salvaguardia del contesto paesaggistico e ambientale di Sabbioneta (4-00891) (risp. MAZZONIS, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	950
COSTA: sulla richiesta di certificazioni di patologie permanenti (4-01231) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	937	GIAMBRONE: sull'inquadramento di personale qualificato proveniente da enti locali in alcuni istituti scolastici di Palermo (4-01265) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	952
sulla morte in Messico di un turista italiano (4-01549) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	939		

GIANNINI, BRISCA MENAPACE: sul ruolo assunto dall'Italia nella missione internazionale in Libano (4-00482) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 955	MORSELLI: sull'operato di un dirigente scolastico di una scuola di Bologna (4-01185) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 975
MALABARBA ed altri: sugli accordi di cooperazione militare dell'Italia con Israele e Libano (4-00558) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	958	RUSSO SPENA: sul transito nei ruoli civili di un Carabiniere (4-00119) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	976
MANTOVANO: sui contenuti di un libro di testo adottato in alcune scuole elementari (4-01055) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	963	RUSSO SPENA ed altri: su un incidente sul lavoro verificatosi in provincia di Salerno (4-00260) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>)	979
sulle scelte didattiche in una scuola per l'infanzia di Bolzano (4-01056) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	965	SILVESTRI ed altri: sulle attività didattiche in un Istituto scolastico in provincia di Milano (4-01025) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	983
MANZIONE: sulla modalità di effettuazione dei controlli di sicurezza ai varchi aeroportuali (4-00939) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	966	TECCE: sulla chiusura di un istituto tecnico industriale statale di Avellino (4-00642) (risp. PASCARELLA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	986
MARCORA, SOLIANI: sulla riorganizzazione del servizio postale nella provincia di Parma (4-01245) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	971	VALPIANA: sulla cumulabilità di periodi riscattabili (4-00487) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	988
MARTINAT, FLUTTERO: sulla regolamentazione dell'autotrasporto (4-01465) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	973	VALPIANA ed altri: sulla disattivazione del Centro di prima accoglienza di Trento (4-01145) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	990

BELLINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

da alcuni mesi, dal 1° gennaio 2007, è stato sospeso il servizio di fotocopiatura dei libri alla Biblioteca Nazionale, Marucelliana, Laurenziana, Riccardiana e dell'Archivio di Stato di Firenze;

è stato interrotto anche il servizio delle foto e dei microfilm delle opere in lettura, con grave disagio per gli utenti, studenti e studiosi;

secondo quanto affermato alla stampa («la Repubblica», edizione di Firenze del 23 febbraio 2007) dalla Direttrice della Biblioteca Nazionale e dal Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze, la colpa sarebbe da attribuire all'esito negativo della nuova gara d'appalto, mentre è scaduto il contratto con la ditta che prima gestiva il servizio;

nell'attesa di una nuova gara, che in ogni caso non potrà concludersi prima del mese di aprile 2007, risulta impossibile fornire il servizio a cura delle maestranze direttamente dipendenti degli Istituti e biblioteche pubbliche a causa del divieto previsto da disposizioni ministeriali;

in modo provvisorio alcune biblioteche hanno provveduto per proprio conto ad organizzare un minimo di servizio, mentre serie difficoltà rimangono alla Biblioteca nazionale e all'Archivio di Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano prendere per garantire immediatamente il ripristino dei servizi interrotti nelle biblioteche di Firenze e se non si ritenga opportuno disciplinare in modo diverso l'affidamento di tali servizi in modo da garantirne comunque una continuità.

(4-01472)

(7 marzo 2007)

RISPOSTA. – La Biblioteca Nazionale Centrale, la Biblioteca Marucelliana, la Biblioteca Laurenziana, la Biblioteca Riccardiana e l'Archivio di Stato, in data 8 settembre 2006, hanno bandito una gara integrata per la fornitura di servizi aggiuntivi e per la sostituzione, per scadenza contrattuale, della ditta accreditata a eseguire le riproduzioni.

La gara ha ricevuto la sola risposta di un'ATI, costituita da una ditta romana (GAP) e da una fiorentina (Softteam group).

L'appalto è stato temporaneamente aggiudicato il 27 novembre 2006 in attesa dei tempi tecnici per gli eventuali quanto improbabili ricorsi e per la produzione dei documenti. Entro il 31 dicembre 2006 doveva essere firmato il contratto, ma nel frattempo la Softteam group ha dichiarato fallimento ritirandosi, ovviamente, dall'ATI.

È stata valutata la possibilità di portare avanti il percorso di aggiudicazione intrapreso, affidando alla sola GAP l'appalto, ma la ditta non è risultata avere la capacità economica per sostenere da sola la gara.

È stata pertanto bandita una nuova gara per le sole riproduzioni fotografiche, nella forma di una procedura negoziata.

Gli inviti alle cinque ditte prescelte sono partiti il 12 febbraio 2007 e l'aggiudicazione (1° marzo 2007) alla ditta GAP, che si è di nuovo presentata da sola, è stata resa possibile dalla richiesta di minori servizi (le sole riproduzioni fotografiche) e quindi dalla necessità di una minore capacità economica.

L'inizio delle attività è prevista dai primi di aprile. Nel frattempo, tutti gli istituti si sono attrezzati per far fronte alla mancanza di servizio attraverso l'utilizzo di personale interno.

Sono state altresì concesse agli studiosi autorizzazioni a riprodurre personalmente i volumi per i quali era possibile questa procedura.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(20 aprile 2007)

BETTAMIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il Duomo di Piacenza, edificato fra il 1122 e il 1233, è un esempio importantissimo di architettura romanica, decorato con affreschi dei secoli XIV, XV e XVI;

considerato che:

le ultime opere di manutenzione, a cura della Soprintendenza per i beni culturali, risalgono ad oltre trent'anni fa;

recentemente, a causa del degrado della parte superiore della Cattedrale, si è verificata la caduta di una porzione di pietra che, fortunatamente, non ha provocato incidenti;

le infiltrazioni d'acqua rischiano di causare ulteriori danni alle strutture ed ai preziosi affreschi all'interno della Cattedrale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda impartire disposizioni alla Soprintendenza o ad altri uffici per un sopralluogo urgente che preluda ai lavori di manutenzione non più prorogabili.

(4-01198)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia, territorialmente competente sino al 16 maggio 2005, ha eseguito una lunga serie di opere di restauro e di manutenzione del Duomo di Piacenza. Gli ultimi interventi, conclusi nel 2004, hanno riguardato il restauro e il consolidamento di parte dei paramenti murari esterni.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza ha continuato a prestare una costante attenzione al Duomo, effet-

tuando diversi sopralluoghi, in particolare durante i lavori di restauro eseguiti dalla proprietà ecclesiastica e autorizzati dalla medesima Soprintendenza per quanto di competenza.

Il 6 marzo 2007 la Soprintendenza ha provveduto a compiere le verifiche possibili al momento e a chiedere notizie ai rappresentanti della proprietà. All'interno della Cattedrale, l'unico evento recente riferito dal parroco riguarda la caduta di una piccola porzione di intonaco non affrescato dalla volta della quinta campata della navata laterale sinistra, verificatosi circa un mese fa, ma non segnalato alla Soprintendenza. I rappresentanti della curia riferiscono di aver fatto esaminare la volta da un restauratore tramite un ponteggio provvisorio approntato immediatamente dopo il verificarsi della caduta dell'intonaco. Dall'esame ravvicinato si è potuto riscontrare che il distacco ha interessato l'intonaco ed il relativo tinteggio e che, nelle zone circostanti la lacuna, l'intonaco si presenta non più aderente al supporto murario. Tali fenomeni non appaiono comunque dovuti ad infiltrazioni d'acqua in quanto, dall'ispezione del sottotetto della navata laterale, non sono risultati segni visibili riconducibili a tale causa. Il tetto in questione, in laterocemento, appare in buone condizioni e sull'estradosso delle volte, ricoperto da una cappa cementizia, non sono visibili segni di degrado o dissesto. Tuttavia, un intervento di consolidamento sull'intradosso della volta potrebbe risultare necessario in seguito ad una ispezione più accurata delle parti interessate dal distacco.

Per quanto attiene al paramento esterno della Cattedrale, l'ultimo episodio consistente - riferito dal parroco - risale a circa 6 anni fa e riguarda il distacco di una porzione di concio. Il paramento esterno, costituito da blocchi di pietra di varia natura e in diverso stato, richiederebbe un intervento di restauro complesso, diffuso e particolarmente oneroso.

La Soprintendenza ha riferito di essersi attivata, per quanto di sua competenza, su sollecitazione della parrocchia, attraverso il sopralluogo di un funzionario di zona eseguito il 21 febbraio 2007 all'interno della Cattedrale.

La Soprintendenza, inoltre, ha rilevato che il frammento di intonaco caduto non è né antico né decorato e che, probabilmente, la causa del distacco è dovuta a una cattiva adesione dell'intonaco alla muratura per effetto degli sbalzi termici che si verificano nella parte alta delle volte. Infatti, la ventilazione da riscaldamento nel tempo può provocare una disidratazione delle malte, le quali, di conseguenza, si seccano e conseguentemente si staccano.

Nella volta accanto a quella interessata dalla caduta dell'intonaco, ove si trovano delle pregevoli pitture murali del Giovanni Battista Galeoni da Lodi (XV secolo), eseguite in calce e perciò particolarmente fragili, sono state notate abrasioni, cadute di colore ed un generale inscurimento delle superfici. La Soprintendenza ha quindi predisposto un progetto di restauro con il relativo preventivo.

Negli anni, la Soprintendenza ha costantemente monitorato il patrimonio di opere mobili e gli apparati decorativi della Cattedrale, con fondi messi disposizione dal Ministero nonché sollecitando l'intervento di pri-

vati benefattori. Ciò ha consentito di restaurare le grandi tele di Ludovico Carracci, Camillo Procaccini, Robert De Longe, Giovan Battista Tagliacchi, il maestoso polittico ligneo della metà del Quattrocento che orna l'altare maggiore, l'altare marmoreo di Giovanni Battista Bagarotti nonché la cupola con gli affreschi di Morazzone e Guercino.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(20 aprile 2007)

BIANCONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: il tema della laicità, soprattutto per quanto riguarda le problematiche etiche e multiculturali, sta vivendo contraddizioni di cui ancora non si è pienamente consapevoli;

il cattolicesimo, pur non essendo religione ufficiale dello Stato, è certamente la «religione storica» del popolo italiano;

dalle radici giudaico-cristiane, la civiltà alla quale apparteniamo attinge i principi fondanti di libertà e ragione, le tradizioni culturali e filosofiche, nonché l'interesse centrale per l'individuo e i suoi bisogni;

nel periodo che precede le festività natalizie è consuetudine nelle scuole italiane, soprattutto elementari e medie, organizzare recite scolastiche incentrate sul Natale e sulla nascita di Gesù;

nelle ultime settimane c'è stato un susseguirsi di notizie che evidenziavano come, in nome di una, a giudizio dell'interrogante, malintesa interpretazione del *politically correct*, siano sempre più diffuse forme di censura o di boicottaggio nei confronti dei simboli del cristianesimo;

nel comune di Cesena, nella scuola elementare di Borello, per meglio coinvolgere allievi musulmani, testimoni di Geova e ortodossi, è stata organizzata una recita natalizia sul tema della pace, soppressa in seguito alle proteste di genitori che lamentavano la mancanza dei tradizionali temi del Natale e della nascita di Gesù,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo giudichi questi episodi che censurano il cristianesimo, non solo come fatto religioso, ma anche come avvenimento storico;

se non ritenga di dover intervenire per salvaguardare, soprattutto per le giovani generazioni, l'inconfondibile fisionomia culturale e spirituale del nostro Paese, a giudizio dell'interrogante, sempre più messa in discussione da episodi di pericoloso snaturamento della sua specifica identità;

in quante scuole, in Emilia-Romagna, le consuete recite di Natale abbiano avuto temi che nulla hanno a vedere con la vera natura del Natale e dei simboli religiosi ad esso legati.

(4-01062)

(19 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale, nel far presente che sono sempre più diffuse forme di censura nei confronti dei simboli del cristianesimo, quale la recita natalizia sul tema della pace organizzata dalla scuola elementare di Borrello, nel comune di Cesena – soppressa successivamente a seguito di protesta da parte dei genitori che lamentavano la mancanza dei tradizionali temi del Natale e della nascita di Gesù, si chiede di sapere se si intendano adottare misure per salvaguardare nelle scuole la diffusione dei valori umani e religiosi legati alla ricorrenza del Natale e al rispetto della tradizione e dell'identità culturale del nostro sistema educativo.

Si condivide l'opinione dell'interrogante sull'importanza di celebrare il Natale nelle scuole con iniziative e simboli che appartengono alla nostra cultura ed alla nostra identità e si è, altresì, convinti che il giusto principio dell'accoglienza e dell'integrazione possa essere realizzato solo laddove si conservi la memoria del proprio passato e delle proprie radici culturali, in quanto è soltanto con l'affermazione della propria identità che si può riconoscere e comprendere l'identità degli altri.

In merito all'episodio riguardante la scuola elementare di Borrello, nel comune di Cesena, da notizie assunte dall'Ufficio scolastico regionale risulta che nella stessa scuola è stata programmata, in vista delle festività, una recita natalizia sul tema della pace, in seguito soppressa perché ritenuta dai genitori carente dei precipui legami con la Natività.

Il Dirigente scolastico e il corpo docente precisano che l'iniziativa era, al contrario, pertinente allo spirito del Cristianesimo, come confermato anche dal parroco, direttamente coinvolto nell'iniziativa stessa.

La manifestazione, che si intitolava «A Natale insieme pregando per la pace», partiva dal tema tradizionale cristiano della nascita di Gesù, per poi spaziare sul significato della pace, della fratellanza e dell'amore fra tutti i popoli. A causa però di malintesi con alcuni genitori, i quali ritenevano che il *recital* dovesse incentrarsi esclusivamente sulla Natività, i docenti, pensando di fugare ogni perplessità, hanno deciso di soprassedere all'allestimento comune e di procedere, nelle singole classi, ad altre forme di rappresentazioni, quali la predisposizione di presepi e decorazioni, oltre alla preparazione di poesie, canti e letture, sempre nel pieno rispetto della cultura cristiana.

L'equivoco sulla natura del *recital*, nato probabilmente da una comunicazione poco adeguata fra insegnanti e genitori, era stato comunque subito chiarito, superando equivoci e malintesi.

L'episodio descritto non sembra quindi per nulla indicativo di una censura della tradizione cristiana da parte degli istituti scolastici della regione.

Si rappresenta, infine, che nella regione Emilia-Romagna non risultano casi in cui le scuole abbiano realizzato recite di Natale il cui contenuto non fosse strettamente legato alla tradizione del nostro Paese.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 aprile 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
– Risulta all'interrogante che:

nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2006 si sono tenute presso i due ipermercati Auchan di Roma le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, nel corso delle quali si verificavano una serie di accadimenti particolarmente inquietanti;

il 19 aprile, all'apertura dei seggi (h. 4.30 del mattino) presso l'Auchan di via Collatina, una ronda composta da diversi esponenti aziendali si aggirava nei meandri dei parcheggi in cerca delle urne elettorali. Individuati i seggi, li presidiava allo scopo di incutere timore ai lavoratori che si recavano a votare e minacciandoli sia all'entrata che all'uscita del posto di lavoro. I rappresentanti della Cgil-Cisl-Uil giungevano a richiamare i propri iscritti per non farli votare, altri lavoratori chiedevano di poter ritirare la propria firma perché minacciati dai loro caporeparto. Volanti dei carabinieri stazionavano nei pressi dell'urna, in costante comunicazione con la direzione di Auchan, e telecamere aziendali erano puntate sull'urna allo scopo di identificare i votanti;

il 20 aprile, presso l'Auchan di via di Casalbertone, all'apertura dei seggi i lavoratori trovavano, nei luoghi dove dovevano essere posti i seggi elettorali, un'immensa distesa di pedane di legno, disposte in maniera tale da impedire l'ubicazione dei dispositivi elettorali. Preso atto dell'impossibilità di usufruire degli spazi, la commissione elettorale decideva di spostare l'urna sul marciapiede antistante l'entrata dei dipendenti ma dopo qualche ora la direzione aziendale, senza alcun preavviso, decideva di spostare alcuni tir con rimorchio in una posizione tale da nascondere l'ubicazione dell'urna agli occhi dei dipendenti. Oltre a ciò, un gruppo di persone, tra le quali il direttore, il capo del personale e il responsabile della sicurezza interna, prendeva a presidiare nervosamente l'urna allo scopo di distogliere i lavoratori dal voto;

verso le h. 11.00, ai sindacalisti della F.L.A.I.C.A. Uniti-C.U.B. (Federazione lavoratori agro-industria commercio ed affini uniti) giungeva notizia che ogni lavoratore che si accingeva a votare, veniva fermato dal gruppo in questione e interpellato sulle motivazioni che lo spingevano a votare; i lavoratori precari, inoltre, erano oggetto di esplicite minacce di mancato rinnovo del contratto di lavoro qualora avessero deciso di esprimere il loro voto. L'azienda infine esaminava la cartella personale di ogni dipendente riconosciuto (nella quale sono archiviate tutte le richieste di

trasferimento, di aumento orario eccetera) comunicandogli che avrebbe esaudito le sue richieste soltanto se si fosse astenuto dal votare;

verso le h. 18.00 i sindacalisti venivano a conoscenza che l'azienda stava girando un filmato teso a individuare tutti i votanti, del quale avrebbe tenuto conto al momento del rinnovo contrattuale;

nonostante l'attività intimidatoria posta in essere dall'azienda, alla fine della giornata più di 170 dipendenti avevano votato a favore della lista della C.U.B., che superava pertanto ampiamente il *quorum*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e ritenga che le azioni poste in essere dalla direzione degli ipermercati Auchan di via Collatina e di via di Casalbertone si configurino apertamente come condotta antisindacale e violino i diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori.

(4-00183)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione riguardante le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie presso i due supermercati Auchan, filiali di Casalbertone e Collatina di Roma, si riferisce quanto emerso nel corso degli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma.

Le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, con nota del 26 settembre 2005 avente per oggetto «elezioni e rinnovo RSU» indirizzata alle Direzioni del personale delle filiali Auchan, alla FLAICA-CUB ed ai lavoratori di entrambe le filiali, hanno ribadito il percorso e le regole da seguire per la indizione delle elezioni delle RSU nei luoghi di lavoro, scaturite dal rinnovo del contratto di categoria.

È stato precisato che l'art. 24 del rinnovato contratto di categoria ribadisce quanto già stabilito dall'art. 2 prima parte dell'accordo interconfederale dell'8 giugno 1995, ovvero che le organizzazioni stipulanti il C.C.N.L. potranno indire le elezioni delle RSU. «In coerenza e in applicazione della normativa contrattuale richiamata, la Direzione Auchan veniva formalmente invitata a non accogliere forzature interpretative per la indizione delle elezioni delle RSU, avanzata da sindacati non firmatari del CCNL in questione, attenendosi a quanto sottoscritto dalla Confcommercio, organizzazione datoriale, in sede di rinnovo».

È stato, altresì, ribadito nella nota medesima che «le organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL hanno il diritto di partecipare alle elezioni delle RSU con propri candidati, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli accordi interconfederali vigenti ed esplicitino formalmente l'adesione e il riconoscimento delle regole comuni in materia di RSU».

Poiché la FLAICA-CUB non è firmataria del CCNL, la Società ha ritenuto arbitrario e non conforme alle disposizioni contrattuali l'iniziativa della medesima di indire le elezioni per le RSU, uniformandosi a quanto

indicato da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL in applicazione del contratto stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali.

La Società ha altresì ribadito che non poteva dare seguito all'iniziativa della FLAICA riconoscendo valenza in termini di rappresentanza aziendale alle nominate RSU, senza violare l'art. 24 del CCNL, disconoscendo contemporaneamente il consolidato e indiscutibile diritto delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto medesimo.

Nella stessa nota informativa, inoltre, la Società ha contestato le accuse del suddetto sindacato per quel che concerne le effettive modalità di svolgimento delle elezioni che sarebbero state ostacolate dai rappresentanti dell'azienda, dalla presenza di pedane di legno, dai TIR con rimorchio.

È stato al riguardo precisato che incaricati della azienda erano presenti non per ammonire né per ostacolare i votanti, ma per verificare e garantire che le operazioni si svolgessero senza disordini e violenze.

Per quanto riguarda, invece, le pedane di legno, queste erano state spostate dal loro abituale posizionamento per installare una gru che serviva per il rifacimento del tetto, mentre il TIR era stato movimentato per il carico delle merci.

Con la stessa nota sono state, inoltre, contestate dall'azienda le modalità di svolgimento delle elezioni per la mancata nomina di un presidente del seggio, per l'assenza di componenti del seggio, per l'assenza di una urna elettorale eccetera.

Si informa, inoltre, che al fine di acquisire notizie anche da parte del sindacato FLAICA-CUB sono stati convocati i dipendenti Auchan iscritti a tale sindacato. Detti dipendenti hanno dichiarato che le notizie relative alle contestate votazioni si potevano rilevare dalle note allegate al ricorso *ex* articolo 28 dello Statuto dei lavoratori pendente presso il Tribunale di Roma.

Tali note sarebbero state fornite al più presto dal responsabile provinciale della FLAICA-CUB che però non vi ha mai provveduto.

È stata, comunque, acquisita presso l'Auchan la sentenza emessa dalla Sezione lavoro del Tribunale di Roma, depositata il 12 ottobre 2006 che ha dichiarato inammissibile il ricorso *ex* articolo 28 della legge 300/1970 proposto in data 6 luglio 2006 dalla FLAICA-CUB, difettando tale associazione del requisito della «nazionalità» richiesto dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale

RINALDI

(12 aprile 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

la parlamentare Leyla Ali Mohammad Khaled, membro del Consiglio nazionale palestinese, doveva recarsi in Italia nel mese di novembre 2006 per un ciclo di incontri e conferenze da tenere nell'ambito dei rap-

porti di amicizia tra il popolo italiano e quello palestinese, le cui date erano già state fissate da tempo;

in data 8 novembre 2006 la sig.ra Khaled presentava, presso l'Ambasciata italiana ad Amman, domanda per il rilascio del visto di ingresso in Italia, confidando che esso potesse essere rilasciato in tempo utile per partecipare al primo incontro, programmato per il 15 novembre 2006; i funzionari dell'Ambasciata, tuttavia, le comunicavano che questo non sarebbe stato pronto prima del 20 novembre; interpellata dall'interrogante, la responsabile dell'ufficio visti dell'Ambasciata confermava tale data, specificando che la normativa europea vigente, introdotta dal trattato di Schengen, cui l'Italia aderisce, prescriveva un termine tassativo di 10 giorni per il rilascio del documento di ingresso; l'Ambasciatore italiano ad Amman, dott. Gianfranco Giorgolo, con *e-mail* inoltrata in data 13 novembre 2006 in risposta a una richiesta di chiarimenti dell'interrogante, ribadiva tale circostanza, affermando che «In riferimento alla Sua richiesta concernente il visto alla signora Leila Ali Mohammed Khaled, informo che la predetta ha presentato domanda di visto presso la Cancelleria consolare di questa Ambasciata il giorno 8 novembre. [...] La nostra Cancelleria consolare ha già provveduto ad espletare la sua parte della pratica. Essendo però la procedura di concessione del visto accentrata su Bruxelles, questa Ambasciata non ha la possibilità di interferire con i tempi di concessione dello stesso. Come già anticipato alla diretta interessata dal Capo della Cancelleria consolare, il visto dovrebbe essere emesso, se nulla osta in ambito Schengen, nei tempi minimi consentiti, il 19 – 20 novembre»;

in data 16 novembre, tuttavia, la sig.ra Khaled, recatasi presso l'Ambasciata di Amman, veniva informata che il visto non le era stato concesso, senza che le fossero date ulteriori informazioni circa i motivi del divieto,

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno determinato la mancata concessione del visto di ingresso in Italia alla sig.ra Leyla Ali Mohammad Khaled.

(4-00894)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato nell'atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si deve premettere che il rilascio del visto d'ingresso in area Schengen a favore di cittadini palestinesi è sottoposto alla preventiva autorizzazione, non solo delle Autorità di Sicurezza dell'Italia, ma anche di quelle degli altri Paesi Partner. Questa procedura richiede in genere tempi di attesa fino a 14 giorni.

In data 8 novembre 2006 l'Ambasciata d'Italia ad Amman accoglieva la richiesta di visto d'ingresso presentata dalla parlamentare palestinese, sig.ra Leyla Mohammad Khaled, avviando tempestivamente le previste procedure di autorizzazione.

In data 16 novembre la Sede interessata veniva però informata che uno dei Paesi Partner aveva espresso parere negativo all'ingresso della suddetta parlamentare in area Schengen. La nostra Ambasciata ad Amman ha quindi dovuto negarle il visto d'ingresso, sulla base della normativa, comunitaria e nazionale, che disciplina il diniego del visto nel caso in questione.

Il visto è stato infatti negato sulla base del combinato disposto degli artt. 15 e 5, comma 1, lettera *e*), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 – ratificata e resa esecutiva dalla legge 388/1993, come modificata dal decreto-legge 196/2003 – che stabilisce che l'ingresso sul territorio di una parte contraente può essere concesso allo straniero che soddisfi determinate condizioni, tra cui quella di «non essere pericoloso ai fini dell'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti». Nella fattispecie, il nominativo dell'interessata risulta segnalato, da uno dei Paesi contraenti, tra i soggetti che non possono fare ingresso nell'area Schengen, in quanto «soggetto pericoloso ai fini dell'ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali dello Stato segnalante».

Il nome del Paese che manifesta il diniego viene reso noto solo in seguito, in caso di ricorso presentato dal soggetto a cui è stato negato il visto.

Per quanto riguarda invece le procedure di rifiuto, esse sono disciplinate dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.

La legislazione italiana in materia riguarda l'art. 4, comma 2, del testo unico decreto legislativo 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e l'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che non prevedono un obbligo di motivazione per il visto in parola (per missione), ma solo per le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22 (lavoro subordinato), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo), 27 (lavori in casi particolari), 28 e 29 (ricongiungimento familiare), 36 (ingresso e soggiorno per cure mediche), 39 (accesso ai corsi universitari), del decreto legislativo 286/1998.

Inoltre, il decreto del Ministero degli affari esteri 604/1994 (Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), indica fra i documenti sottratti al diritto di accesso anche quelli concernenti autorizzazione o diniego di visti nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali.

Alla luce di quanto sopra, gli interessati hanno il diritto e possono impugnare il provvedimento di diniego del visto davanti al T.A.R. del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica del diniego stesso. In tale caso, come prima accennato, saranno resi noti tutti i motivi e le ragioni per cui uno o più Paesi dell'area Shengen hanno espresso un diniego alla domanda

di visto di ingresso e l'interessato potrà quindi far valere le proprie ragioni.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(23 aprile 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

in data 21 giugno 2006 si è verificata, alle ore 12.30 circa – ad una decina di miglia di distanza dal porto di Olbia, presso l'isolotto di Molarotto (vicino all'isola di Tavolara) – una violenta collisione fra due traghetti, uno in entrata al porto stesso, il «Nauraghes» della Tirrenia, e l'altro in uscita, il «Fantasy» della Moby Lines, provocando diversi feriti tra i marittimi ed i passeggeri, circa 400 tra le due navi;

i danni riportati dalle due imbarcazioni sono notevoli e consistenti, per quanto riguarda il «Fantasy», in uno squarcio nella parte sinistra della prua con relativo imbarcamento di acqua e, per quanto riguarda il «Nauraghes», in uno squarcio a mezza nave sulla destra, al di sopra della linea di galleggiamento;

i soccorsi in mare (rimorchiatore e mezzi della capitaneria), di cui ha beneficiato il solo «Fantasy», avendo il «Nauraghes» fatto subito repentina rotta verso il porto di Olbia, sono giunti in ritardo (intorno alle ore 14.00) considerando la calma piatta del mare e la vicinanza del luogo della collisione al porto di Olbia;

molti passeggeri hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, mentre molti altri hanno preferito far rapido rientro a casa o nei luoghi di vacanza e che, comunque, vi sono stati veri e propri momenti di paura e tensione per una collisione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi e che può essere definitiva, anche in funzione dei danni sopra riportati e confermati dagli organi di stampa, una vera e propria «tragedia sfiorata»;

tra le proprietà delle due navi vi è stato sui quotidiani nazionali e locali un reciproco scambio di accuse sulla dinamica dell'incidente (vedasi l'«Unione Sarda» e «La Repubblica»);

le condizioni «meteo», pur non favorevoli, per la presenza a quell'ora di una fitta nebbia, non possono essere addotte a giustificazione alcuna in quanto i traghetti hanno rotte assegnate e ben definite e la presenza di strumentazione di bordo altamente sofisticata e tecnologicamente avanzata, consistente in *computer*, navigatori satellitari e *radar*, ha anche la funzione di garantire la sicurezza della navigazione in condizioni e meteorologiche avverse e di oscurità,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'episodio appena descritto, al fine di fare piena luce sulle responsabilità dell'incidente;

in quanto tempo le procedure di accertamento dovranno produrre risultanze;

quali soggetti pubblici siano stati investiti dell'accertamento delle responsabilità dell'incidente;

se si ritenga che il traffico marittimo e portuale presso il porto di Olbia sia adeguatamente disciplinato, anche in relazione al prevedibile intensificarsi del traffico stesso con la stagione estiva;

se gli interventi ed i soccorsi siano stati effettuati nei tempi previsti dagli specifici regolamenti, anche in considerazione della relativa vicinanza del luogo della collisione a Golfo Aranci ed allo stesso porto di Olbia.

(4-00219)

(4 luglio 2006)

RISPOSTA. – A seguito del sinistro marittimo occorso in data 21 giugno 2006 tra i traghetti Moby Fantasy e Nuraghes all'ingresso del Golfo di Olbia, la Capitaneria di porto di Olbia ha avviato un'inchiesta amministrativa ai sensi dell'art. 578 del Codice della Navigazione.

Allo scopo, la Capitaneria ha utilizzato le informazioni registrate ricavabili dall'apparecchiatura VDR – la cosiddetta scatola nera, *voyage data recorder* – delle unità; tale strumento ha consentito all'organo inquirente di risalire con precisione agli elementi identificativi del moto, velocità, rotta, posizione, di ciascuna nave istante per istante e di avere una registrazione completa delle conversazioni avvenute a bordo e dell'evolversi della situazione di navigazione che poteva essere rilevante tramite *radar*.

Sulla base delle informazioni acquisite tramite il VDR, delle trascrizioni riportate sui documenti di bordo nonché delle testimonianze dei membri degli equipaggi, la Capitaneria ha valutato la condotta di navigazione delle unità in questione al fine di individuare le eventuali violazioni connesse a comportamenti o azioni non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione.

Gli atti dell'inchiesta sommaria sono stati poi trasmessi alla Direzione marittima di Cagliari che ha disposto di procedere ad inchiesta formale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 579 del Codice della Navigazione, al fine di individuare le cause tecniche, le circostanze e le eventuali responsabilità che hanno determinato il sinistro in questione per la successiva valutazione da parte della Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi di cui all'art. 466-*bis* del regolamento al Codice della Navigazione.

Laddove l'inchiesta formale si dovesse concludere con ipotesi di responsabilità per dolo e colpa, il relativo verbale conclusivo dovrà essere inviato, ai sensi dell'art. 1241 del citato Codice, alla competente autorità giudiziaria ai fini delle valutazioni ed eventuale conseguente esercizio dell'azione penale.

Per quanto riguarda l'attività di soccorso posta in essere al momento dell'incidente non può non rilevarsi che l'impiego delle unità della Guardia costiera sia stato caratterizzato dall'ordinario grado di tempestività richiesto al verificarsi di simili eventi. Nel caso in questione, la comunicazione è giunta alla Capitaneria di porto di Olbia alle ore 13 ed immediatamente sono state inviate sul luogo del sinistro le unità soccorritrici: la prima motovedetta è giunta alle ore 13.35.

Per ciò che concerne la regolamentazione del traffico marittimo e portuale in entrata ed in uscita nel porto di Olbia, si ritiene che la stessa possa ritenersi adeguata anche a far fronte a periodi di intensificazione del traffico.

In particolare, presso il porto in questione è funzionante un servizio di pilotaggio obbligatorio che, conformemente al programma degli accosti predisposto congiuntamente dall'Autorità marittima e dall'Autorità portuale, regola l'accesso e l'uscita delle navi lungo la cabaletta portuale e fino ad un miglio dall'uscita della stessa.

Il percorso delle navi è, poi, regolamentato mediante uno schema di separazione del traffico che definisce i flussi delle navi dirette e/o provenienti da Olbia e/o da Golfo Aranci che transitano nella zona centrale del golfo.

Infine, è in vigore un'ordinanza della Capitaneria di porto che fissa i limiti di velocità delle navi all'interno del golfo medesimo.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(13 aprile 2007)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

ai dipendenti delle Poste italiane S.p.A. o per i loro familiari che sono afflitti da una patologia permanente rientrando nei benefici previsti dalla legge 104/1992 viene richiesta ogni anno copia conforme del verbale originale rilasciato dall'Azienda sanitaria locale;

tale sistematico adempimento oltre ad essere ritenuto umiliante e vessatorio per i dipendenti, comporta anche l'aumento del carico di lavoro per gli uffici preposti al rilascio della documentazione con enorme spreco di tempo utile per il disbrigo delle competenze giornaliera,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire con urgenza al fine di far cessare l'inutile dispendio di tempo e di risorse economiche per tutti i soggetti interessati anche attraverso il ricorso all'autocertificazione.

(4-01231)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno anzitutto premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che rientra nella competenza degli organi statutari della stessa società la quale, interessata in merito all'applicazione della legge 104/1992 nei confronti dei propri dipendenti ha precisato quanto segue.

La legge in questione prevede il riconoscimento di alcuni benefici nei confronti dei lavoratori (per se stessi o per prestare assistenza ai propri familiari) in presenza di *handicap* connotato da gravità, situazione che per assumere rilevanza ai fini della concessione dei citati benefici, deve risultare dall'accertamento rilasciato da apposite Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) di appartenenza dei disabili; tali giudizi possono avere natura definitiva o temporanea e, in questo caso, prevedono una revisione a medio/lungo termine.

Qualora la Commissione preposta non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento dell'*handicap* formulata dall'interessato, la condizione di *handicap* grave può essere accertata, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'ASL di appartenenza dell'interessato. In tal caso l'accertamento provvisorio ha valenza sostitutiva temporanea e produce effetto fino all'emissione dell'accertamento da parte della Commissione medica preposta.

Ciò chiarito, la medesima società Poste ha riferito che in presenza di una domanda di riconoscimento dei benefici in parola, ai dipendenti interessati viene richiesta la produzione delle certificazioni suddette onde poter accertare la sussistenza dell'*handicap* grave.

Successivamente, decorso un anno dalla fruizione delle agevolazioni, la società chiede ai dipendenti interessati di rinnovare la domanda, riproducendo la documentazione necessaria ad attestare la permanenza dei requisiti suscettibili di variazioni, senza pretendere il rilascio di una nuova certificazione sanitaria di accertamento dell'*handicap* grave ove questo risulti definitivo.

Stando a quanto precisato da Poste italiane, pertanto, le sole certificazioni mediche delle quali è richiesto il rinnovo sono quelle relative a giudizi della commissione ASL soggette a revisione, nonché quelle in cui l'accertamento dell'*handicap* in condizioni di gravità sia stato effettuato, in via provvisoria, dal medico specialista della ASL di appartenenza del disabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, infatti, prevede che i certificati sanitari «non possono essere sostituiti da altro documento salvo diverse disposizioni della normativa del settore» e, pertanto, gli accertamenti sanitari non possono formare oggetto di autocertificazione.

A completamento di informazione Poste italiane ha comunicato che, in tutti i casi di necessario rinnovo della documentazione, il dipendente,

nelle more della produzione delle certificazioni richieste, continua comunque a fruire dei benefici già in godimento.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(17 aprile 2007)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della salute.* – Premesso che:

nei giorni scorsi un giovane italiano di Lecce, Simone Renda, mentre si trovava in Messico per turismo è deceduto in condizioni e circostanze imprecisate;

a quanto riportato dai giornali sembra che il giovane turista, in preda ad un malore fisico, sia stato fermato dalla polizia locale e sia successivamente deceduto mentre era in stato di fermo;

dall'autopsia è risultato che il giovane Simone non aveva assunto né sostanze alcoliche né sostanze stupefacenti;

sempre dall'autopsia risulta un'ematoma alla testa come se il giovane fosse stato picchiato;

non è la prima volta che accadono simili vicende a connazionali;

l'interrogante ha seguito la vicenda di persona, in proposito, ha notato la diligenza e lo spirito umanitario i funzionari della Questura di Lecce, dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata italiana in Messico, non si può constatare lo stesso per le competenti istituzioni messicane,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per accertare cosa sia realmente accaduto al cittadino leccese anche al fine di giustizia e per evitare che fatti del genere non possano ripetersi.

(4-01549)

(15 marzo 2007)

RISPOSTA. – Il signor Simone Renda è stato tratto in arresto dalle Autorità di Polizia messicane il 1° marzo 2007 in località Playa del Carmen, dove si trovava in vacanza, con l'accusa di ubriachezza molesta, perché trovato nella sua stanza d'albergo in apparente stato confusionale riconducibile, secondo le predette Autorità, all'abuso di sostanze alcoliche.

Trasferito nel locale Ufficio di Polizia, il signor Renda è stato colto da malore e sottoposto a visita medica, che ha diagnosticato un probabile principio di infarto ed ha prescritto un elettrocardiogramma, mai effettuato.

Il signor Renda, processato per direttissima e condannato a pena detentiva di 36 ore, è stato poi trovato il 3 marzo privo di vita nella cella dove era stato recluso.

L'Ambasciata a Città del Messico, in accordo con il Console onorario a Cancun e con il corrispondente consolare a Playa del Carmen, si è prontamente attivata al fine di fornire ai familiari del signor Renda ogni possibile assistenza, con riferimento in particolare alla traslazione in Italia della salma.

Sulla base di istruzioni inviate dal Ministero è altresì intervenuta a più riprese e con fermezza presso le competenti Autorità messicane al fine di ottenere quanto prima chiarimenti in merito al trattamento riservato al connazionale durante il periodo di fermo e alle cause che hanno condotto al decesso dello stesso. Al riguardo, le predette Autorità, su specifica richiesta dell'Ambasciata, hanno provveduto ad aprire un'istruttoria, di cui si attende a breve di conoscere l'esito.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(26 aprile 2007)

CURTO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso:

che in data 25 settembre 2005 si disputava in Aversa (Caserta) la gara del campionato di calcio di serie D, girone H, San Felice Aversa Normanna – Noicattaro, terminata con la vittoria di quest'ultima compagine per 1-0. Il risultato di tale gara, omologato dal giudice sportivo in data 28 settembre 2005, con comunicato ufficiale n. 23, successivamente veniva ribaltato, con comunicato ufficiale n. 38 del 26 ottobre 2005 del medesimo organo, con l'assegnazione alla Aversa Normanna della vittoria per 3-0, *ex art. 12, comma 5, lett. a)*, del codice di giustizia sportiva, per avere asseritamente il Noicattaro schierato giocatori all'epoca non tesserati;

che a tale provvedimento il giudice sportivo perveniva, decorso un mese dalla gara, dopo avere omologato il risultato della stessa, periodo trascorso senza che alcuna riserva scritta risultasse mai formalizzata, decidendo sulla base di un reclamo proposto dall'Aversa Normanna, asseritamente inviato nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, comma 9, lettera *b)*, del codice di giustizia sportiva, secondo cui il reclamo «deve essere preannunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce»;

che apparentemente, infatti, quest'ultima società avrebbe preannunciato il reclamo il giorno 26 settembre 2005, ore 08,20, inviando un telefax al numero del centralino del Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti, indirizzandolo alla commissione disciplinare;

che l'A.S.D. Noicattaro Calcio reclamava la decisione del giudice sportivo avanti alla Commissione disciplinare presso il Comitato interregionale Lega nazionale dilettanti, esponendo alcuni dubbi circa la tempestività di tale preannuncio di reclamo. In particolare, faceva rilevare che la gara era stata omologata in data 28 settembre 2005, mentre la decisione

del giudice sportivo di rettifica del risultato risale al 26 ottobre 2005. Alla luce di tali risultanze appariva di difficile comprensione il lasso di tempo intercorso tra la data indicata sul preannuncio reclamo (26 settembre) e la data del provvedimento del giudice sportivo (28 ottobre): ciò porterebbe a ritenere che il messaggio telefax di preannuncio reclamo sia stato trattenuto presso qualche ufficio della Federazione italiana giuoco calcio per quasi un mese;

che curiosa e inspiegabile appare anche la circostanza in virtù della quale l'intestazione del fax con il numero ed il nome del mittente era stampata dal telefax sulla seconda pagina, cioè quella in cui si dovrebbe dimostrare l'avvenuta ricezione della missiva, e non sulla prima, in cui si preannunciava il reclamo;

che l'A.S.D. Noicattaro, per obiettive e giuste ragioni di chiarezza e trasparenza, sollecitava, in sostanza, la Commissione disciplinare alla concreta verifica dell'effettiva data e ora di spedizione del telefax di preannuncio di reclamo al giudice sportivo, mediante accertamenti sulle connessioni telefoniche tra il numero 081/5031365, intestato alla società «COGGIM Costruzioni impresa edile» di Spezzaferrì ing. Giovanni, Presidente della società San Felice A.C. Normanna, e il numero 06/8414480, intestato al Comitato interregionale Serie D, in ipotesi verificatesi nella giornata del 26 settembre 2005;

che la Commissione disciplinare non dava seguito alla richiesta. In particolare, l'ambito dell'indagine era ignorato dall'Ufficio indagini, poiché, secondo l'organo inquirente: «tale richiesta esula dall'oggetto dell'indagine di cui sono stato incaricato». Il reclamo del Noicattaro era rigettato, per difetto di elementi probatori: argomentava la commissione disciplinare che «le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Noicattaro appaiono ingiustificate e al di fuori dell'ambito dei poteri della commissione disciplinare». Si ricorda, invece, che l'art. 30, comma 3, del codice di giustizia sportiva dispone che «agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento»;

che nemmeno si comprende quale particolare difficoltà risiedesse nell'adempimento: si trattava di demandare all'Ufficio indagini di effettuare (e/o richiedere alla affiliata San Felice A.C. Normanna o all'organo interno costituito dal Comitato interregionale) formale istanza a Telecom Italia S.p.a. tesa a ricostruire le connessioni telefoniche intercorse nella prima mattinata del 26 settembre 2005 tra l'utenza intestata al Presidente della San Felice e l'utenza intestata alla F.I.G.C., e pertanto pienamente accessibili ad entrambi gli intestatari;

che né si comprende perché le richieste di supplemento istruttorio circa la provenienza e tempestivo invio del telefax di preannuncio reclamo avanzate dal Noicattaro possano dirsi «ingiustificate», avendo a che fare con circostanze pertinenti al processo, specifiche e particolareggiate, riscontrabili oggettivamente e dotate della capacità intrinseca di dimostrare la verità dell'una o dell'altra tesi;

che anche il successivo ricorso alla Commissione di appello federale, che peraltro è un organo di controllo della legittimità degli atti (per-

tanto, precluso per molti aspetti alle indagini di merito), veniva respinto, sempre per difetto di prova. Nel frattempo, l'A.S.D. Noicattaro e il suo Presidente sono sottoposti ad indagine al fine di un deferimento avanti alla medesima Commissione disciplinare, per il contenuto, ritenuto diffamatorio, dei loro gravami, ai sensi dell'art. 1 del codice di giustizia sportiva;

che la mancata effettuazione di tale adempimento comprime gravemente i risultati sportivi raggiunti con grande sforzo e a prezzo di innumerevoli sacrifici, non soltanto economici, da parte di una dirigenza e di una città tutta, Noicattaro, di 25.000 abitanti, che, con la punizione sportiva della perdita della gara in questione, è stata condannata a disputare i *play-out* di serie D, con serio rischio di retrocessione nelle categorie regionali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

ritengano di invitare gli organi della giustizia sportiva a verificare e a riferire quali siano le condizioni per effettuare una richiesta di tabulati a Telecom Italia S.p.a., tesa a ricostruire le connessioni telefoniche intercorse nella mattinata indicata tra le due utenze sopra specificate;

invitare, altresì, gli organi di giustizia sportiva, in via di autotutela e/o revocazione, ad esaminare i casi sottoposti al loro giudizio con la massima attenzione per il diritto di difesa delle singole società, in particolare consentendo l'effettuazione di atti di indagine nella loro disponibilità che potrebbero determinare definitivamente l'accertamento della verità dei fatti.

(4-00063)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare, concernente la regolarità del procedimento di reclamo avanzato dalla soc. San Felice Aversa Normanna in ordine alla partita di calcio San Felice Aversa Normanna – Noicattaro, disputatasi in data 25 settembre 2005, valevole per il campionato di Serie D, girone H, si fa presente che a seguito del reclamo della società ospitante, il giudice sportivo, con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del 26 ottobre 2005, ha comminato alla società Noicattaro calcio la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, a causa della posizione irregolare di due calciatori.

Il ritardo di tale decisione rispetto alla partita, disputatasi circa un mese prima (25 settembre) è dovuto al fatto che il giudice sportivo ha dovuto acquisire, presso l'ufficio tesseramenti del comitato interregionale, elementi documentati e certi sul tesseramento dei predetti giocatori, e che lo stesso comitato ha inviato l'informativa in data 19 ottobre 2005.

Per quanto riguarda inoltre la tempestività dell'impugnativa e sulle mancate indagini per verificare, attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, l'effettivo invio del fax di reclamo, si fa presente la necessità di rimettersi alle decisioni degli organi della giustizia sportiva che, nell'ambito dell'au-

tonomia agli stessi riconosciuta dall'art. 30 dello Statuto federale, in ben tre gradi di giudizio hanno ritenuto di non accogliere la tesi difensiva della società Noicattaro calcio.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili
e le attività sportive*

LOLLI

(2 maggio 2007)

DE POLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

ad una bambina di otto anni, che frequenta la scuola elementare «Leon Battista Alberti» nella frazione di San Giorgio in Brenta (Padova), sono stati assegnati operatori socio-assistenziali da parte dell'Unità sanitaria locale ed insegnanti di sostegno secondo la normativa vigente;

l'attività assistenziale e di sostegno svolta con continuità ha prodotto finora dei risultati significativi. In particolare, la bambina lo scorso anno ha iniziato a parlare in maniera più articolata e a relazionarsi con i suoi compagni, lungo un percorso di graduale superamento di un suo silente stato di auto-isolamento;

da qualche settimana, però, si registra una marcata regressione dovuta ad una situazione intollerabile per un Paese civile: la sostituzione in soli quattro mesi di ben cinque insegnanti di sostegno. All'ufficio scolastico di Padova, infatti, delle trenta insegnanti in graduatoria nessuna ha accettato l'incarico ed è quindi stato chiesto all'ufficio di Vicenza di provvedere. Tuttavia la nuova insegnante, dopo un giorno di servizio, ha presentato un certificato medico che ne giustificava l'assenza, immediatamente seguito da un altro, con il risultato inverosimile che la bambina, al rientro dalle vacanze di Natale, non avrà neppure l'insegnante da ultimo assegnatale;

gli insegnanti sono liberi di esercitare i loro diritti di lavoratori, ma la vita di questa bambina non può dipendere dall'aleatorietà dei meccanismi burocratici e formali;

è essenziale, altresì, il riconoscimento e l'assolvimento effettivo anche dei doveri da parte di tutti gli operatori coinvolti, soprattutto se la loro osservanza è condizione ineludibile per la tutela e garanzia del diritto all'istruzione e ad una adeguata assistenza,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare alla bambina sopra citata ed ai bambini che versano in uno stato di oggettiva difficoltà il rispetto dei propri inviolabili diritti di cittadini.

(4-01080)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale, nel rappresentare i problemi di una allieva disabile, frequentante la scuola

elementare «Leon Battista Alberti» (frazione di San Giorgio in Brenta), derivati dall'alternarsi del docente di sostegno assegnatole, si chiedono interventi per assicurare agli allievi in difficoltà il rispetto dei propri inviolabili diritti.

In merito al caso segnalato il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha precisato che l'alunna in questione ha iniziato l'anno scolastico con l'insegnante di sostegno, condiviso con l'operatore socio-sanitario per 12 ore settimanali e con gli insegnanti di classe.

Nel contempo, in ottemperanza alla normativa contenuta nel regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al decreto ministeriale 201/2000, si è proceduto a scorrere le graduatorie di fascia per l'individuazione dell'insegnante da assegnare alla predetta alunna.

Poiché la graduatoria dei docenti di sostegno della provincia di Padova era esaurita ed era anche esaurita la seconda e la terza fascia della graduatoria delle supplenze, veniva nominata, in data 5 ottobre 2006, una docente inserita nella graduatoria delle supplenze, terza fascia, di altra provincia (Vicenza), che rimaneva in servizio fino al 2 novembre 2006, data dalla quale la medesima ha recesso dal contratto.

Il 13 novembre veniva nominata per il sostegno dell'alunna, attingendo dalla graduatoria di terza fascia – posto comune – di Vicenza, un'insegnante che seguiva l'allieva fino all'11 dicembre 2006, quando, dalle nuove graduatorie, veniva individuata l'insegnante avente diritto, che accettava fino al 30 giugno 2007 e che assumeva servizio il 12 dicembre 2006.

In data 13 dicembre 2006 la stessa insegnante avente diritto si assentava per malattia del figlio fino al 23 dicembre 2006; conseguentemente si provvedeva immediatamente alla nomina di altra insegnante dal 15 al 23 dicembre 2006.

Nel frattempo si procedeva ad accertare la disponibilità della titolare al rientro dopo la pausa natalizia; la medesima anticipava che dal giorno 8 gennaio 2007 sarebbe stata nuovamente assente fino al 4 aprile 2007 per congedo parentale.

Dal giorno 8 gennaio 2007 l'allieva è seguita dall'insegnante supplente della titolare.

Il medesimo Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ha sottolineato che al di là degli ostacoli per l'individuazione dell'insegnante nel rispetto della normativa, non c'è stato alcun vuoto tra un'insegnante e l'altra, in quanto la stessa alunna ha potuto contare sugli insegnanti di classe e di plesso, che le hanno dedicato ore eccedenti il proprio orario di servizio ed hanno rinunciato al proprio giorno libero.

Si ritiene che in futuro le difficoltà relative alla nomina dei supplenti non avranno più a ripetersi in quanto il nuovo regolamento per le supplenze, per il quale sono in atto gli adempimenti finali, prevede misure

e criteri idonei a velocizzare e semplificare l'attività di reperimento dei supplenti e a rendere più efficace l'azione amministrativa in materia.

Il Vice ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 aprile 2007)

DE POLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della solidarietà sociale e per le politiche per la famiglia.* – Premesso che:

dopo l'esame e la valutazione delle disposizioni inerenti le politiche sociali presenti nella legge 296/2006 (finanziaria 2007), si prende atto che le richieste più rilevanti presentate dalle Regioni al Governo sono state totalmente disattese;

infatti, le Regioni alla luce della loro competenza in materia avevano ben chiarito i provvedimenti necessari che si possono così riassumere: 1) collegamento del Fondo nazionale delle politiche sociali (FNPS) al PIL, in analogia al Fondo sanitario; 2) separazione dei diritti soggettivi, collegati a leggi dello Stato e gestiti dall'INPS, dal FNPS; 3) coordinamento al FNPS dei diversi finanziamenti dedicati ad altri interventi di carattere sociale, per offrire alle Regioni una risposta organica da parte dello Stato in modo da consentire loro scelte certe, eque e funzionali alla programmazione regionale, ricordando in proposito la competenza delle Regioni nella materia dei servizi sociali; 4) l'utilizzo del fondo per la definizione e l'avvio dei livelli uniformi di assistenza, ritenendo prioritari i livelli a favore dell'infanzia, della famiglia e della non autosufficienza e concordando le Regioni e le autonomie locali la sinergia dei diversi finanziamenti verso piani organici, rispondenti agli obiettivi dello sviluppo locale, come previsto dagli indirizzi dell'Unione europea e dell'OCSE;

a fronte delle richieste presentate, la finanziaria ha invece individuato diversi stanziamenti, a giudizio dell'interrogante senza alcun collegamento con il FNPS, talvolta con scelte unilaterali di azioni da parte del Governo;

gli stanziamenti suddetti riguardano: il ripristino a livello nazionale del fondo per l'infanzia e l'adolescenza; un fondo per le politiche della famiglia di cui si prevede l'intesa con le Regioni solo per il piano e non per il riparto; un fondo per le politiche sociali inferiore a quanto richiesto per il 2006; un fondo per la non autosufficienza che prevede 100 milioni di euro, dotazione inadeguata per garantire i livelli essenziali;

la competenza e le indicazioni delle Regioni in materia di politiche sociali non può essere disattesa, soprattutto quando ci si trova di fronte ad uno stanziamento di fondi inadeguato e insufficiente;

c'è bisogno di una leale collaborazione istituzionale tra Governo e Regioni su programmi, indirizzi e risorse finanziarie: a tal proposito si ricorda che lo stesso documento di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al disegno di legge finanziaria 2007 reso in Con-

ferenza Unificata del 19 ottobre 2006 sottolineava: «nelle more di una definizione organica del problema, la necessità del pieno coinvolgimento e riconoscimento delle Regioni quali soggetti competenti in materia prevedendo, sulla base delle garanzie emerse nell'incontro col Governo durante l'iter della Finanziaria che tali fondi siano resi spendibili tramite una intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 131/2003, da realizzare in sede di Conferenza Unificata. In tale modo le Regioni potranno dare il loro contributo, in piena integrazione, sia in termini di politiche sociali sia per le politiche di sviluppo in un quadro generale di crescita territoriale così come richiamato anche dall'Agenda di Lisbona che pone l'accento sull'importanza del ruolo delle politiche regionali»,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga opportuno predisporre per far in modo che ci sia un'intesa immediata tra le Regioni e il Governo per coordinare in maniera razionale ed organica le richieste delle Regioni in materia di politiche sociali.

(4-01312)

(13 febbraio 2007)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione, va premesso che le politiche sociali del Governo devono fare i conti con una spesa sociale in Italia inferiore alla media europea, ed anzi, senza la spesa pensionistica, di gran lunga inferiore.

Il Ministero della solidarietà sociale ritiene prioritario investire per il rafforzamento e la modernizzazione del sistema di *welfare*, sia mettendo a disposizione degli enti preposti alla realizzazione delle politiche sociali risorse di gran lunga superiori rispetto al passato, sia modificando l'attuale sistema di ripartizione, ossia rendendo l'azione dello Stato quanto più possibile tempestiva e non frammentaria.

Ciò va fatto, come giustamente rilevato nell'interrogazione, coordinando e rendendo organici gli interventi in ambito sociale e muovendosi con decisione verso la definizione dei livelli essenziali, proprio a partire dall'infanzia, dalla famiglia e dalla «non autosufficienza».

Proprio in tali settori si sono costituiti, con la legge finanziaria per il 2007, fondi aggiuntivi che richiedono la definizione dei livelli essenziali riservata allo Stato. Si è scelto di non caricare sulle stesse risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali interventi prima non garantiti, o non garantiti a sufficienza, bensì di stanziare risorse aggiuntive e lavorare attivamente alla definizione dei relativi livelli essenziali, proprio come richiesto dalle Regioni.

Si rileva, tuttavia, che la definizione dei livelli essenziali negli ambiti sopra richiamati è operazione tecnicamente e amministrativamente complessa.

Da questo punto di vista aspirare ad una ripartizione complessiva dei fondi di nuova creazione con il Fondo nazionale per le politiche sociali comporterebbe inevitabilmente forti ritardi nel riparto di quest'ultimo, perpetuando una prassi che il Ministero della solidarietà sociale intende supe-

rare. Considerando l'esperienza degli ultimi anni, infatti, un riparto sollecito del Fondo nazionale costituirebbe di per sé elemento innovativo e di estrema rilevanza, permettendo alle Regioni e alle Province autonome di programmare e gestire in modo migliore le proprie politiche sociali.

Poiché il Fondo nazionale per le politiche sociali costituisce, anche al netto della parte destinata a finanziare diritti soggettivi, la componente di gran lunga più corposa dei trasferimenti statali alle politiche sociali, potrebbe essere di grave nocimento per le stesse Regioni e Province autonome dover attendere la finalizzazione della definizione dei livelli essenziali relativi a tutti gli altri fondi.

Il Ministero della solidarietà si propone invece di addivenire, con il pieno coinvolgimento e l'accordo delle Regioni e delle Province autonome, al riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali nei tempi più rapidi possibili, anche prioritariamente rispetto agli altri fondi.

Di fatto, l'istruttoria per il riparto è già completata, per quanto di competenza del Ministero, permane solo una residua incertezza circa l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione, determinata dall'ambiguità degli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che ha finora ritardato la convocazione del tavolo con le Regioni e le Province autonome per definire i criteri di ripartizione.

Il Ministro della solidarietà sociale

FERRERO

(24 aprile 2007)

DIVELLA. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

le tre prove scritte dell'esame di maturità 2006 si sono svolte in tre giorni consecutivi per una decisione assunta dal Ministro interrogato;

sul piano normativo questa decisione contrasta con la riforma scolastica approvata dal Parlamento nella XIV legislatura e con il decreto del Presidente della Repubblica 323/1998, che prevedono entrambi la concessione agli studenti di almeno 48 ore di riposo tra la seconda e la terza prova scritta;

a parere dell'interrogante vi è inoltre una questione di «comune buon senso», visto che da una parte in tal modo gli studenti vengono sottoposti ad un ulteriore *stress*, dall'altra non ricevono alcun eventuale vantaggio (in termini di maggior tempo a disposizione dopo gli scritti) nella preparazione della successiva prova orale;

poiché nella passata legislatura la riforma scolastica voluta dall'allora Ministro dell'istruzione, dott.ssa Letizia Moratti, fu pesantemente contestata sia dall'attuale maggioranza che dai sindacati, sarebbe di interesse politico sapere quali siano state le reazioni dei sindacati della scuola a questa decisione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni, di carattere sia politico sia prettamente organizzativo, di una tale decisione e se essa debba intendersi o meno come una scelta politica;

quali siano state le reazioni dei sindacati e delle associazioni degli studenti e dei genitori.

(4-00178)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Si comunica quanto segue in merito alla decisione di far svolgere le prove scritte degli esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico 2005-2006, in tre giorni consecutivi.

Nella considerazione che il *referendum* popolare per l'approvazione del testo di legge confermativo recante «modifiche alla Parte seconda della Costituzione» del 26 giugno 2006, si sovrapponeva sia alla prosecuzione nei licei artistici e negli istituti d'arte della seconda prova grafica o critto-grafica, sia allo svolgimento, nel medesimo giorno, della terza prova scritta per le restanti istituzioni scolastiche, era stato disposto, con nota n. 3383 del 9 maggio 2006, lo spostamento dello svolgimento della prova in questione al primo giorno utile dopo l'espletamento di tutte le operazioni elettorali, demandando ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali il compito di individuare la relativa data.

Tuttavia, da una attenta ricognizione delle singole situazioni locali, è emersa una evidente differenziazione, sul territorio nazionale, dei tempi richiesti per il ripristino delle condizioni di idoneità degli Istituti scolastici al fine di poter effettuare la prova in parola; tale circostanza ha indotto il Ministro a emanare il decreto n. 42 del 29 maggio 2006 per omogeneizzare temporalmente a livello nazionale la prova stessa.

Si precisa, inoltre, che la concessione del periodo di 48 ore tra la seconda e la terza prova scritta, non è, come rilevato, una disposizione di carattere regolamentare ma organizzativo, disposta dalle annuali ordinanze ministeriali.

Non risulta, infine, che sulla questione siano pervenute segnalazioni, né reazioni da parte delle Associazioni degli studenti e dei genitori.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 aprile 2007)

DIVELLA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nonostante gli sforzi compiuti in passato dal Governo italiano e dall'ambasciata d'Italia a Berlino, il Governo tedesco ha deciso di considerare dal punto di vista giuridico gli ex Internati militari italiani quali prigionieri di guerra, escludendoli dai benefici previsti dalla legge tedesca a favore degli ex lavoratori forzati, fatta eccezione per i casi in cui questi

siano stati sottoposti per ragioni razziali a condizioni particolarmente pesanti o per altre motivazioni rinchiusi in campi di concentramento;

le motivazioni espresse dal Governo tedesco, per quanto rispettabili non possono essere assolutamente condivise, poiché come noto i militari italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 furono tradotti in campi di concentramento e sottoposti a trattamenti tanto inumani da causarne, per migliaia, la morte e ai superstiti l'insorgenza di patologie assai invalidanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'entità delle richieste di indennizzo proposte attraverso l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) dai superstiti o dai loro congiunti;

se non ritenga necessario ed urgente rappresentare alla parte tedesca la necessità di sviluppare in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca vigente, al fine di individuare giuste iniziative atte a favorire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dai connazionali;

se non ritenga necessario ed urgente promuovere di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, utili iniziative finalizzate a disporre con sollecitudine l'erogazione di un indennizzo economico in favore degli ex Internati militari italiani a tutt'oggi in vita o, in difetto, alle loro mogli.

(4-01351)

(14 febbraio 2007)

RISPOSTA. - La raccolta delle richieste per accedere agli indennizzi della «Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro» (costituita con legge federale tedesca entrata in vigore il 12 agosto 2000) fu affidata ad una serie di organizzazioni *partner* e il termine per la presentazione fu fissato al 31 dicembre 2001. Le richieste dei residenti in Italia furono raccolte tramite l'Ufficio regionale di Roma dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Ginevra). I dati in possesso di tale Organizzazione indicano quanto segue:

le richieste presentate da «cittadini italiani» sono state 116.800 (riferite a ex IMI, civili rastrellati ed eredi di entrambe le categorie), cui si aggiungono 14.032 richieste da parte di «residenti in Italia», per un totale di 130.832 richieste;

le richieste accolte e per le quali è stato riconosciuto un compenso (erogato dalla Fondazione, con fondi messi a disposizione sia dallo Stato tedesco sia da imprese tedesche che avevano impiegato lavoratori forzati) sono state:

2.595 per la categoria 1 (lavoro forzato);

283 per la categoria 3 (lavoro forzato nell'industria);

52 per la categoria 4 (lavoro forzato nell'agricoltura).

Tutte le richieste non comprese in tali categorie sono state respinte.

Da parte italiana si mantiene un dialogo con la parte tedesca per sviluppare congiuntamente eventuali gesti simbolici di riparazione, in linea con l'omaggio che il Presidente della Repubblica Ciampi ed il Presidente Federale Rau resero congiuntamente alle vittime delle stragi naziste di Marzabotto il 17 aprile 2002. Va sottolineata al riguardo la sensibilità del Governo Merkel.

All'azione sul piano dei rapporti con la Germania è corrisposta, sul piano interno, la decisione del Governo di venire in qualche modo incontro alle aspettative di riparazione (di carattere morale prima che finanziario) di questa particolare categoria di vittime della barbarie nazista. Con la legge finanziaria 2007 si è voluto riconoscere «a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei cittadini deportati ed internati nei *lager* nazisti nell'ultimo conflitto mondiale»: nei paragrafi da 1.271 a 1.277 viene prevista «la concessione di una medaglia di onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei *lager* nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo *status* di prigionieri di guerra e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello *status* di lavoratore coatto». Per il seguito operativo di tali disposizioni, si sta costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato, formato da rappresentanti dei Ministeri della difesa, degli esteri, dell'interno e dell'economia e finanze, nonché da esponenti delle Associazioni dei reduci, a cui sarà affidato l'incarico di individuare gli aventi diritto.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(19 aprile 2007)

DONATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la città «ideale» di Sabbioneta, tra i fiumi Oglio e Po, fondata da Vespasiano Gonzaga nel Cinquecento, è riconosciuta come massima espressione del manierismo italiano e «città ideale» che concretizza l'idea di città a «misura d'uomo»;

le mura della città, con una regolare forma d'esagono, alte 18 metri costituiscono opera di difesa dagli uomini e dalla natura, e costituiscono un monumento storico artistico;

all'interno delle mura antiche sono presenti, su un impianto urbanistico originale e tessuto edilizio antico, molti dei capolavori architettonici del Rinascimento. Solo per citarne alcuni: Porta Vittoria (1576), Palazzo Giardino (1578-88), Galleria degli antichi (1583-84), chiesa dell'Incoronata (1586), Teatro all'antica (1588-90) di Scamozzi, Palazzo Ducale (1554), Porta Imperiale (1579) e chiesa di S. Maria Assunta (1578-82);

l'amministrazione comunale ha consentito in passato compromissioni del tessuto edilizio mediante costruzioni che per altezza e dimensione contribuiscono a stravolgere l'impianto urbano;

il Piano particolareggiato del centro storico è stato approvato nel 2000, con un parere in parte negativo da parte della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici nel 1999 e con numerose prescrizioni da parte della Regione Lombardia dovute «all'eccezionale valore monumentale del centro storico di Sabbioneta, unico esempio lombardo di città di fondazione connotata da esempi di architettura nobile rinascimentale e da un tessuto edilizio minore che rispetta l'originario modello romano, pone la questione della sua conservazione»;

attualmente si sta quindi procedendo alla realizzazione di alcuni appartamenti nel centro storico, all'innalzamento di sottotetti che verranno adibiti ad abitazioni, ed ad altri interventi che stanno trasformando la struttura edilizia e urbanistica di Sabbioneta;

l'amministrazione comunale ha presentato domanda all'Unesco per il riconoscimento del centro storico di Sabbioneta come patrimonio mondiale dell'umanità, il prossimo anno ci saranno sopralluoghi e nel 2008 la candidatura verrà ufficializzata dal Governo. La pratica è stata avviata insieme a quella della città di Mantova;

il centro storico di Sabbioneta è protetto da un vincolo paesaggistico del 1975 (decreto ministeriale 3 luglio 1975, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1975) che riguarda soltanto le aree esterne alle mura, come punto di belvedere sulla città riconoscendo il valore del modello urbanistico della città, costituito dal tracciato viario ortogonale, dal tessuto urbanistico, dall'altezza e dalla misura degli edifici proporzionata alla larghezza dello spazio stradale chiuso da fondali architettonici;

dentro le mura soltanto singoli edifici e monumenti sono stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della legge 1089 del 1939;

considerato, inoltre, che dalla stampa locale si apprende che la Giunta comunale sta valutando la richiesta di ampliamento di superficie di un'azienda locale, già localizzata in pieno centro abitato a ridosso, anche se esternamente, alla cinta muraria in un ambito in parte ad uso agricole e in parte in edificabile (si parla di 12.000 metri quadrati più aree a parcheggio e stoccaggio che si aggiungerebbero ai già esistenti 24.665 metri quadrati e della necessità di costruire 2 nuove ciminiere con una nuova caldaia),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire perché sia avviata la procedura di vincolo di interesse storico-artistico del centro storico di Sabbioneta nel suo complesso, evitando la paradossale situazione per cui l'autorizzazione paesaggistica sia chiesta solo per interventi fuori le mura e non per gli interventi all'interno della medesima;

se abbia notizie in merito alle valutazioni della competente Soprintendenza sulla richiesta di ampliamento a ridosso della cinta muraria;

quali provvedimenti intenda assumere per salvaguardare un bene culturale e paesistico unico come la città di Sabbioneta e il suo contesto paesaggistico ambientale.

(4-00891)

(16 novembre 2006)

RISPOSTA. – Allo stato attuale sussistono a Sabbioneta tre tipologie di vincoli diretti:

a) beni di autore non più vivente o eseguiti più di cinquant'anni fa di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali (decreto legislativo 42/2004), eccettuati i casi in cui sia intervenuto un provvedimento di verifica dell'interesse culturale con esito negativo ai sensi del successivo articolo 12, commi 1 e 4;

b) beni di proprietà privata dichiarati di interesse culturale particolarmente rilevante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice;

c) pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), trattandosi di città di interesse storico e artistico tale da poter rientrare nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Nell'immediato è in fase di predisposizione un vincolo di tutela indiretta nei confronti di Palazzo Giardino e della Galleria degli Antichi ai sensi dell'articolo 45 del codice, al fine di evitare che ne siano alterate le condizioni di ambiente e danneggiata la prospettiva con nuove edificazioni che il piano regolatore vigente potenzialmente permetterebbe.

Inoltre, l'Intesa sottoscritta il 4 dicembre 2006 tra il Ministero, la Regione e i Comuni di Mantova e Sabbioneta per la definizione ed attuazione del piano di gestione del sito UNESCO prevede di individuare ed adottare soluzioni condivise relativamente alla sistemazione dell'area delle mura di Sabbioneta costituendo un gruppo di lavoro *ad hoc* con compiti consultivi, oltre che una struttura tecnica comunale dedicata alla salvaguardia del sito e alla sua protezione.

La Direzione regionale sta attivando un'intesa con il Comune volta a sopperire – nelle more della predisposizione di nuovi strumenti urbanistici e di tutela che possano garantire la salvaguardia del sito UNESCO e della sua cornice ambientale – alle lacune della pianificazione e dei vincoli esistenti.

In merito ad eventuali recuperi di sottotetti nel centro storico, il Comune ha riferito che le ultime autorizzazioni risalgono al 2005 e che, in ogni caso, non riguardano aumenti di volume (abbaini, sopraelevazioni) ma realizzazioni di finestre in falda verso le corti interne.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

MAZZONIS

(20 aprile 2007)

GIAMBRONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

per ottenere l'inquadramento in aree specifiche come assistente tecnico è necessario, come specificato dalle norme vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro, il diploma di qualifica statale conseguito con tre anni

di studio presso gli istituti statali, o il diploma di maturità corrispondente alle aree specifiche, o il diploma di scuola media integrato con specifico attestato di qualifica regionale con il piano di studi equivalente per durata e contenuti all'area d'indirizzo del diploma di qualifica statale;

il decreto prot. n. 13068 del 9 ottobre 2006 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in esecuzione della sentenza n. 2110/04 del Tribunale di Palermo, ha riconosciuto al personale transitato dagli enti locali – Comune di Palermo – nello Stato – Scuola – l'inquadramento nel livello B2 Contratto nazionale di lavoro con il profilo di assistente tecnico, per le sole Aree AR20 e AR02 anche a persone in possesso di sola licenza elementare, prevedendo per le stesse la frequenza di un corso di formazione di appena 300 ore gestito dall'amministrazione scolastica;

pur condividendo il principio sancito da queste sentenze del riconoscimento di un diritto acquisito, nella fattispecie il quarto livello maturato presso gli enti di provenienza, il fatto che detto personale, la cui qualificazione professionale sarebbe affidata esclusivamente ad un modestissimo corso, dal prossimo 1° settembre 2007 presterà la sua opera nei laboratori delle istituzioni scolastiche getta una pesante ombra sulla qualità dei percorsi scolastici, con grave danno per l'immagine e il prestigio della scuola pubblica;

questo personale, inoltre, occuperà i posti abitualmente conferiti con incarichi a tempo determinato ai lavoratori precari inseriti nelle graduatorie provinciali di prima e terza fascia, i quali, pur essendo nel pieno possesso di tutti i titoli previsti dalla normativa, si vedranno negare il diritto al lavoro, altrettanto legittimamente acquisito;

la responsabilità per tutte tali gravi conseguenze ricade interamente sull'amministrazione scolastica e in particolare sul Centro servizi amministrativi di Palermo, che ha presentato in ritardo e quindi con effetto nullo (il trentunesimo giorno) il ricorso contro la citata sentenza che trasformava in assistenti tecnici il personale ex enti locali, senza i necessari titoli,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti di propria specifica competenza si intendano adottare anche facendosi carico delle legittime aspettative dei lavoratori precari, al fine di risolvere la situazione, impedendo che si arrechino gravi danni al prestigio e alla qualità della scuola pubblica ed al personale che in essa si è formata garantendo al personale ex enti locali il ritorno presso i loro enti di provenienza – come del resto è già avvenuto per la maggior parte di loro, 120 unità circa – dove fra l'altro si registrano in maniera cronica gravi carenze di organico, privando i cittadini di servizi necessari.

(4-01265)

(6 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Prima dell'entrata in vigore della legge 124/1999, che ha previsto il passaggio nei ruoli dello Stato del personale degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, il Comune di Palermo decise di riqualificare il personale che svolgeva nelle scuole elementari le mansioni

di bidello tramite un corso non selettivo; analoga decisione è stata assunta dalla Provincia pur senza ricorrere ad alcun corso di riqualificazione. Entrambi gli enti locali inquadrarono il personale suddetto nel IV livello senza però mutarne le mansioni.

Alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 il personale ha continuato a svolgere le mansioni di bidello pur se retribuito come «esecutore» (ex IV livello funzionale).

Il problema è però nato dal fatto che il nuovo contratto collettivo degli enti locali inquadrava gli esecutori nell'area B, e non prevedeva per questa qualifica mansioni che attengono alla pulizia dei locali.

Appena il Comune e la Provincia hanno manifestato l'intenzione di trasferire allo Stato il personale ATA, questo si è rifiutato di svolgere le mansioni che per tutto il 1999 aveva svolto; da parte sua l'amministrazione scolastica ha ritenuto quindi che, nel caso che l'ente locale non avesse accolto la richiesta di opzione di quasi tutto il personale di restare presso l'ente di appartenenza, si sarebbe reso necessario il transito nei ruoli dello Stato.

La Provincia di Palermo ha rigettato la richiesta di opzione; anche il Comune di Palermo ha operato in tal senso dando però esecuzione, con effetto retroattivo, ai contratti degli enti locali e modificando il precedente mansionario. Tutto il personale in questione è transitato pertanto nei ruoli dello Stato.

Questi provvedimenti hanno evidentemente provocato forme di protesta e un interminabile contenzioso. Nel 2002 decisioni della Magistratura hanno riconosciuto il diritto di tale personale ad essere inquadrato non come collaboratore scolastico ma come aiutante tecnico o assistente amministrativo; l'amministrazione è ricorsa in appello in considerazione del fatto che il numero del personale coinvolto era tale da creare problemi di consistente soprannumero nei sopra indicati profili.

In appello la Magistratura ha accolto la tesi dell'amministrazione scolastica secondo cui qualora le mansioni non risultassero coincidenti con quelle del collaboratore scolastico dovevano essere considerati illegittimi i provvedimenti con i quali l'amministrazione provinciale aveva respinto le richieste degli esecutori di restare presso l'ente stesso.

In tale contesto si inquadra la vicenda dei dipendenti del Comune di Palermo ai quali fa riferimento l'interrogante. Per questo personale, com'è noto, il Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro, con sentenza di I grado del 3 ottobre 2002, ha sancito il diritto dei medesimi ad essere inquadrati nel profilo «B2» del Contratto nazionale del lavoro del comparto scuola, anziché in quello di collaboratore scolastico dell'area «A» del medesimo contratto.

L'allora Centro Servizi di Palermo, appena venuto a conoscenza del dispositivo di questa sentenza, con nota del 4 dicembre 2002, consegnata a mano il 5 dicembre 2002, ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, come per tutti i casi analoghi, di promuovere l'appello.

Con nota del 16 dicembre 2002 l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto presente di non reputare opportuno proporre appello avverso la sen-

tenza sulla base del solo dispositivo, nella considerazione che era prossima la pubblicazione della decisione formalmente sollecitata con apposita istanza rivolta alla cancelleria del Tribunale di Palermo – sezione lavoro –.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Palermo ha precisato che agli atti dello stesso ufficio non risulta notificata la sentenza in questione, e cioè la sentenza n. 2689 del 2002, per la quale l'ufficio medesimo, come già detto, aveva richiesto appello sulla base della conoscenza del dispositivo. Nell'udienza del 9 dicembre 2004 la Corte di Appello, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto. Nella motivazione della decisione si rileva che «la sentenza di I grado risulta notificata al Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo il 13 giugno 2003, mentre l'appello risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte il 6 agosto 2003 e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni della notifica, spirato il 13 luglio 2003».

Questi sono i fatti.

L'amministrazione a questo punto ha dovuto dare esecuzione alla decisione in parola essendosi formata la cosa giudicata.

Il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, su conforme parere del Ministero, ha ravvisato la necessità di attivare appositi percorsi di qualificazione e di riconversione professionale; finalizzati all'acquisizione di competenze particolarmente mirate; ciò in considerazione che tale personale, sebbene rivendicasse l'inquadramento nel profilo di assistente tecnico e assistente amministrativo, di fatto, anche dopo il passaggio di livello contrattuale disposto a suo tempo dal Comune di Palermo (dal III al IV ex EE.LL.) ha continuato a svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, pur percependo lo stipendio del livello superiore. Si è ovviamente tenuto conto dei titoli culturali e di servizio realmente posseduti dal personale in questione.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 aprile 2007)

GIANNINI, BRISCA MENAPACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che:

con il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, è stata autorizzata dal Governo italiano la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

l'invio del contingente internazionale si è reso necessario al fine di porre termine alle operazioni militari intraprese dal Governo israeliano nel territorio libanese che hanno determinato una *escalation* di morte (anche e soprattutto fra i civili libanesi) e distruzione;

tra gli obiettivi che la comunità internazionale si è data c'è quello di far rispettare il cessate il fuoco e di collaborare alla ripresa di negoziati di pace che siano rispettosi del diritto internazionale;

nelle parole del Ministro degli affari esteri Massimo D'Alema emerge con chiarezza la volontà di addivenire ad una soluzione definitiva dell'intera «questione medio-orientale» a cominciare dalla soluzione, ormai non più procrastinabile, della «questione palestinese»;

per compiere nella maniera più egregia possibile il compito assegnato alle forze di interposizione è necessario che tale forza internazionale sia realmente sentita come una forza «terza» da tutti i contendenti dell'area;

è evidente che il presupposto di «terzietà» (richiamato anche dal diritto internazionale) può effettivamente realizzarsi solo se al contingente internazionale non partecipino militari di un paese che non sia rigorosamente equidistante tra i due belligeranti;

nel caso italiano tale equidistanza (richiamata negli ultimi mesi anche dal ministro D'Alema) può essere seriamente messa in pericolo in forza degli accordi militari sottoscritti nella scorsa legislatura (legge 17 maggio 2005, n. 94) che istituzionalizzano la cooperazione nel settore militare della difesa tra Italia ed Israele. Si tratta di un accordo quadro che regola la cooperazione tra le parti, nel cui ambito potranno essere conclusi accordi tecnici specifici. I campi di cooperazione comprendono, tra l'altro, l'interscambio di materiale di armamento, l'organizzazione delle forze armate, la formazione e l'addestramento del personale militare, la ricerca e sviluppo in campo militare;

questo potrebbe determinare sia il venir meno della funzione assegnata al contingente italiano, sia la possibilità di esporre i militari a pericoli maggiori rispetto a quelli già molto alti che tale tipo di missione richiede,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il ruolo che l'Italia ha assunto, in relazione alla missione internazionale in Libano, ponga la necessità di rivedere gli accordi militari sottoscritti nella XIV legislatura che istituzionalizzano la cooperazione nel settore militare della difesa tra Italia ed Israele, come garanzia di neutralità del Paese;

se non si ritenga che l'Italia possa costituire un elemento importante per facilitare la risoluzione della questione medio-orientale.

(4-00482)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'atto in esame nell'affrontare la questione della missione delle Nazioni Unite in Libano denominata UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) è finalizzata a sapere da un lato se il ruolo assunto dall'Italia ponga la necessità di «rivedere gli accordi sottoscritti con Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa» e dal-

l'altro se non si ritenga che l'Italia «possa costituire un elemento importante per facilitare la risoluzione della questione medio orientale».

In premessa alla questione sollevata con l'atto in discussione, si deve riconoscere che riguardo alla missione UNIFIL l'Italia ha svolto un ruolo attivo contribuendo in modo significativo alla composizione della crisi in Libano, a partire dalla Conferenza di Roma e anche durante le fasi della definizione della Risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

A tale scopo considera fondamentale, per la stabilizzazione della regione, che il Governo del primo ministro Sinora riacquisti la sua piena sovranità sull'intero territorio libanese.

Ciò comporta, come peraltro richiesto dalla Risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Paese e lungo tutte le frontiere.

Sulla base di tale esigenza, su iniziativa italiana, i Paesi dell'Unione europea stanno valutando le modalità per fornire al Governo libanese un'assistenza che va oltre il contributo alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).

In occasione del Consiglio Affari Generali dell'UE del 15 settembre è stata lanciata la proposta di una possibile iniziativa PESD (Politica Europea di Sicurezza e Difesa) per l'assistenza al Libano nel campo della difesa e, più in generale, per la riforma nel settore della sicurezza.

Una missione tecnica UE sarà presto inviata a Beirut per prendere contatto con le autorità libanesi e conoscere le loro necessità, al fine poi di definire un eventuale programma di assistenza europea alle Forze Armate libanesi.

L'Italia ha già dato piena disponibilità ad assistere il Libano nella sua opera di rafforzamento delle Forze Armate.

Lo scorso 12 settembre 2006 il Ministro della difesa, ha effettuato una visita in Libano, in occasione della quale ha rappresentato la possibilità che l'Italia soddisfi la richiesta di ammodernamento ed equipaggiamento dell'esercito avanzata da parte libanese.

Tale collaborazione avrebbe non solo il vantaggio di inquadrarsi nella cornice giuridica di un Accordo consolidato, ma anche quello di poter approfittare della presenza delle nostre truppe *in loco* per l'addestramento dei soldati libanesi.

Alla luce di queste considerazioni, l'esistenza del Memorandum d'Intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa tra Italia ed Israele, firmato a Parigi il 16 giugno 2003, non costituisce un segnale di parzialità nei confronti di una delle parti della crisi.

Esso rappresenta piuttosto un impulso alla collaborazione nei settori dell'addestramento e della ricerca tecnologica e industriale.

Il Paese intrattiene, peraltro, con Israele rapporti di collaborazione, che hanno ormai radici profonde nel tempo.

Israele rappresenta uno dei *leader* mondiali dell'alta tecnologica, in settori quali l'informatica, l'elettronica, l'avionica e l'industria aerospaziale, e l'Accordo in questione precede la possibilità di creare forme di

cooperazione per facilitare lo scambio di dati tecnici, di informazioni e di *hardware*, in un quadro generale di salvaguardia dei reciproci interessi.

L'equilibrio dell'Italia nello scenario mediorientale è stato più volte riconosciuto da tutti gli attori della regione ed è stato funzionale al ruolo di *leadership* che l'Italia conduce anche nella complessa crisi israelo-palestinese, dove l'imparzialità e la credibilità rappresentano fattori fondamentali per promuovere le condizioni per l'avvio di un dialogo costruttivo tra le parti.

La cooperazione italo-israeliana in materia militare, peraltro, oltre ad inserirsi nel più ampio contesto di un consolidato ed articolato rapporto politico, è anche utile dal punto di vista della lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata.

Questioni entrambe prioritarie della politica italiana ed europea nella regione del Medio Oriente.

Non si ravvedono, pertanto, allo stato attuale le condizioni per «rivedere» – come auspicato – le intese nel settore della difesa con lo Stato israeliano.

Il Ministro della difesa

PARISI

(26 aprile 2007)

MALABARBA, BULGARELLI, SILVESTRI, TIBALDI, TURIGLIATTO, GRASSI, GIANNINI, ROSSI Fernando. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Risultando agli interroganti che:

Israele non ha rispettato molte decisioni della comunità internazionale, in particolare: la risoluzione 181 del 1947 del Consiglio di sicurezza ONU che sanciva la spartizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e l'altro arabo; la 191 del 1948 che stabiliva il diritto al ritorno dei rifugiati, la 242 che intimava Israele al ritorno ai confini antecedenti alla guerra del 1967;

la Corte di giustizia ha condannato la costruzione del muro che Israele sta realizzando per separare i territori palestinesi, peraltro ulteriormente ridotti dal muro e che comporterà drastiche limitazioni agli spostamenti e gravi riflessi per le attività economiche palestinesi;

Israele ultimamente ha distrutto l'unica centrale elettrica di Gaza, e tale atto è stato condannato dall'ONU in quanto contrario al diritto umanitario. Tale distruzione ha anche causato un disastro ecologico sulle coste libanesi cui un intervento italiano cerca di porre riparo;

Israele ha bloccato i pagamenti all'Autorità nazionale palestinese, peraltro dovuti, causando un notevole impoverimento generale dei palestinesi e gravi conseguenze anche sulla salute pubblica;

Israele ha arrestato gran parte del gruppo dirigente di Hamas, parlamentari e persone aventi compiti di governo dell'Autorità palestinese, liberamente eletti dal popolo palestinese in elezioni considerate regolari dagli osservatori internazionali;

Israele continua i suoi *raid* militari nella Striscia di Gaza, che hanno provocato numerose vittime fra l'inerte popolazione civile;

Israele che non aderisce al trattato di non proliferazione atomica è una potenza nucleare non dichiarata, l'unica del Medio Oriente;

Israele ha bombardato il Libano causando centinaia di vittime civili, in gran parte donne e bambini, migliaia di profughi e danni alle infrastrutture libanesi per miliardi di euro;

le forze armate israeliane hanno ucciso 4 caschi blu in Libano, secondo l'ONU in «maniera apparentemente deliberata»;

la Croce Rossa Internazionale ha dichiarato che Israele viola le convenzioni di Ginevra;

Human Rights Watch ha denunciato l'utilizzo, da parte israeliana, di armi vietate dal diritto internazionale;

nel massacro di Cana sono stati uccisi dalle bombe israeliane decine di persone fra cui molti bambini: tale bombardamento ha suscitato l'esecrazione generale ed il Segretario generale ONU Annan ha chiesto al Consiglio di Sicurezza una «dura condanna» di Israele, responsabile della strage stessa;

l'Alto Commissario ONU per i Diritti umani Arbour ha affermato che le gravi violazioni del diritto umanitario costituiscono crimini internazionali e rendono penalmente responsabili i loro autori;

l'Italia, secondo le ricerche di Archivio Disarmo intitolata «Le armi del Bel Paese» 2005 e 2006, edizioni Ediesse, basate su dati ISTAT, ha esportato armi civili ad Israele per oltre 8 milioni di euro nel periodo 1999-2005 ed al Libano per oltre 21 milioni di euro;

il Governo nel 2005 ha autorizzato contratti di vendita di armi ad Israele, in base alla legge 185/1990, per circa 1,3 milioni di euro;

l'Italia ha ratificato con apposita legge 94/2005 l'accordo di cooperazione militare bilaterale con Israele e con la legge 126/2006 l'accordo di cooperazione militare con il Libano;

Amnesty International ha chiesto un *embargo*, con effetto immediato, alle armi vendute ad Israele ed agli Hezbollah;

ultimamente i giornali italiani hanno riportato la notizia di contatti preliminari per la vendita di armi italiane alle forze armate libanesi. Il Paese mediorientale ha bisogno, invece, di essere ricostruito e non di nuove armi;

Israele ha partecipato nei mesi scorsi ad esercitazioni NATO in Sardegna, a causa di tale presenza la Svezia ha cancellato la propria partecipazione; nel vertice di Rabat dell'aprile 2006 fra i Paesi NATO e quelli del Dialogo mediterraneo (fra cui Israele) è stata decisa la partecipazione di alcuni Paesi mediterranei ed in particolare Israele all'operazione Active Endeavour inerente il pattugliamento antiterrorismo nel mare Mediterraneo,

si chiede di sapere:

se in un tale contesto il Governo, che ha già inviato aiuti umanitari, intenda bloccare la fornitura di armi i cui contratti erano stati autorizzati in passato;

se il Governo in attuazione dell'art. 15, comma 7, della legge 185/1990 sul commercio delle armi intenda sospendere in via cautelativa le esportazioni di armi civili ad Israele ed al Libano;

se il Governo intenda sospendere l'operatività dei predetti accordi di cooperazione militare con Israele e Libano;

se intenda bloccare ogni nuova vendita di armi al Libano;

se il Governo a livello NATO si farà portavoce dell'esigenza di sospendere ogni forma di collaborazione militare con Israele;

se il Governo sia a conoscenza dell'eventuale transito di armi destinate ad Israele in basi statunitensi o NATO in Italia;

se il Governo ritenga opportuno rappresentare la necessità di chiedere che Israele paghi per i danni causati ad uno Stato sovrano, ad esempio per lo sminamento del Libano che secondo responsabili ONU richiederà almeno un anno;

se il Governo si farà portavoce, in ogni sede internazionale, dell'esigenza di pervenire al disarmo nucleare di Israele;

come si comporteranno i militari italiani di UNFIL 2 nell'ipotesi di violazioni israeliane della risoluzione 1701 (ad esempio *raid* aerei).

(4-00558)

(21 settembre 2006)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Riguardo all'ipotesi di sospendere l'operatività degli Accordi di cooperazione militare dell'Italia con Israele e Libano, si fa presente quanto segue.

Con entrambi i Paesi, l'Italia ha stipulato Accordi di Cooperazione nel settore militare che costituiscono parte integrante di una struttura di relazioni con i Paesi amici dell'area estese a tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali.

Tali Accordi hanno soprattutto l'obiettivo di rafforzare la ricerca tecnologica e industriale e di sviluppare la collaborazione nel campo della formazione.

Israele rappresenta uno dei *leader* mondiali dell'alta tecnologia, in settori quali l'informatica, l'elettronica, l'avionica e l'industria aerospaziale e l'Accordo in questione prevede la possibilità di creare forme di cooperazione per facilitare lo scambio di dati tecnici, di informazioni e di *hardware*, in un quadro generale di salvaguardia dei reciproci interessi.

L'Accordo include peraltro, tra i suoi obiettivi, la cooperazione in materia di operazioni umanitarie, di addestramento e di lotta all'inquinamento causato da installazioni militari.

L'esistenza dell'Accordo di Cooperazione militare si inserisce nel più ampio contesto di un articolato rapporto politico che consente all'Italia di esercitare un'influenza importante nei comportamenti e nelle decisioni del Governo israeliano. In particolare, in considerazione del ruolo che l'Italia ha assunto nella missione internazionale UNIFIL in Libano, la coopera-

zione italo-israeliana, cui l'Accordo dà avvio, costituisce un contributo significativo al rafforzamento degli equilibri nella Regione.

Per quanto riguarda il Libano, l'Italia considera fondamentale per la stabilizzazione della regione che il Governo libanese ristabilisca la sua piena sovranità sull'intero territorio. Ciò comporta, come peraltro richiesto dalla Risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza, il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Paese e lungo tutte le sue frontiere.

In proposito, l'Italia sostiene la necessità che il Libano risolva pacificamente la crisi politica interna che sta attraversando, salvaguardando la legittimità del Governo attualmente in carica, sostenuto da una maggioranza parlamentare solida, risultato di elezioni libere e trasparenti.

In merito alla questione dell'esportazione di armi verso Israele e Libano, si precisa che esse, nella stretta osservanza della legge 180/1990, continueranno ad essere, come in passato, scrutinate caso per caso, analogamente a quanto avviene per tutte le progettate operazioni verso l'estero, segnatamente per quelle che interessano Paesi non membri dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica.

Circa il partenariato tra NATO ed Israele, è opportuno tener presente che esso è inserito nel quadro di riferimento del Dialogo Mediterraneo dell'Alleanza Atlantica.

Quest'ultimo costituisce, dal 1994, un importante tassello della politica atlantica di cooperazione con i Paesi terzi, avviata nell'ambito del processo di adattamento dell'Alleanza alle esigenze di sicurezza emerse dopo la fine dell'equilibrio bipolare. Sette Paesi dell'area partecipano all'iniziativa: oltre ad Israele, anche Algeria, Egitto, Giordania, Mauritania, Marocco e Tunisia.

L'Italia è sempre stata fautrice del Dialogo Mediterraneo, visto come complementare al Processo di Barcellona dell'Unione europea, e si è adoperata in maniera pragmatica in favore di ogni collaborazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo nei settori più specificamente attinenti alla NATO (lotta al terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, riforma della difesa eccetera) e nei quali l'Alleanza può mettere a disposizione la propria esperienza e fornire un reale valore aggiunto rispetto alle altre organizzazioni internazionali. Ciò nella convinzione che il rafforzamento di tale cooperazione con i *partner* mediterranei sia strumentale a fronteggiare le minacce comuni - in primo luogo il terrorismo - che provengono da tale area.

L'Alleanza Atlantica ha favorito recentemente lo sviluppo di una cooperazione mediterranea su di un piano eminentemente pratico. Ha altresì richiamato l'importanza del sostegno dei *partner* mediterranei all'operazione «Active Endeavour» della NATO e l'opportunità di sviluppare più ampie forme di condivisione di informazioni di *intelligence*. L'esercizio, al di là della sua dimensione concreta, riveste un'importante valenza di strumento di rafforzamento della fiducia («*confidence building*») in grado di riflettersi positivamente anche sul rapporto tra Israele e mondo arabo, che è nostro interesse rafforzare nella prospettiva di un'iniziativa

di pace per la Palestina. Di rilievo è, infatti, la dimensione politica della collaborazione mediterranea, che prevede lo svolgimento di incontri periodici del Consiglio Atlantico e dei Paesi *partner*.

Il Dialogo Mediterraneo è un esercizio concepito e prevalentemente attuato in una dimensione collettiva: 26 (Paesi NATO) +7 (Paesi *partner*), sebbene il formato 26+1 sia ammesso e talvolta utilizzato per trattare tematiche e programmi di interesse esclusivamente bilaterale.

Quanto poi alla questione degli armamenti nucleari in possesso di Israele, va rilevato che l'Italia condivide la strategia dell'Unione europea in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. In tale ambito il nostro Governo sostiene pienamente gli sforzi della Comunità internazionale volti all'universalizzazione del Trattato di Non proliferazione nucleare, che rimane la pietra angolare del regime di non proliferazione.

Per quanto riguarda, infine, il comportamento dei militari italiani di UNIFIL 2 nell'ipotesi di violazioni israeliane della Risoluzione n. 1701 (ad esempio *raid* aerei), si rileva quanto segue.

La Risoluzione n. 1701 – adottata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006 – pur non facendo esplicito riferimento al Capitolo VII dello Statuto dell'ONU, definisce tuttavia la situazione in Libano «una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale», formulazione normalmente usata per giustificare misure di «imposizione» della pace.

Nell'attuazione del suo mandato, UNIFIL è infatti autorizzata ad adottare «ogni azione necessaria» (incluso quindi l'uso della forza) nell'area di dispiegamento esclusivamente in cinque casi chiaramente specificati dalla stessa Risoluzione n. 1701:

a) assicurare che l'area in questione non sia utilizzata per attività ostili di alcun genere;

b) resistere a tentativi volti – attraverso l'uso della forza – ad impedire alla missione di svolgere i propri compiti in base al mandato conferitole;

c) proteggere il personale, le attrezzature, le installazioni e l'equipaggiamento del personale dell'ONU;

d) assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del personale dell'ONU e degli operatori umanitari;

e) fatta salva la responsabilità del Governo del Libano al riguardo, proteggere i civili sottoposti ad imminente minaccia di violenza fisica. Tali previsioni hanno consentito di attribuire al Comandante di UNIFIL l'autorità di decidere sul campo l'uso della forza secondo le regole d'ingaggio concordate. Peraltro, è opportuno segnalare che, per le decisioni di carattere strategico, la competenza spetta alla Cellula Militare Strategica costituita presso il Segretariato ONU a New York (MSC, *Military Strategy Cell*), alla cui direzione è stato preposto il Generale italiano Ridinò, che svolge la funzione di anello di raccordo tra le Forze sul terreno ed i vertici ONU a New York.

Si ricorda che i compiti specifici assegnati ad UNIFIL, secondo la Risoluzione n. 1701, comprendono:

- a) la verifica («*monitoring*») della cessazione delle ostilità;
- b) l'accompagnamento del dispiegamento dell'esercito libanese nel sud del Paese e lungo la Linea Blu, con testuale al ritiro israeliano;
- c) il coordinamento delle attività *sub b)* con i Governi libanese ed israeliano;
- d) il sostegno alle attività umanitarie ed al rientro degli sfollati;
- e) l'assistenza alle Forze armate libanesi nel prendere misure per lo stabilimento della «buffer zone» libera da combattenti e armamenti, salvo quelli del Governo libanese e UNIFIL, tra il fiume Litani e la Linea Blu;
- f) l'assistenza al Governo libanese – su sua richiesta – per controllare i confini al fine di prevenire l'ingresso di armi.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(23 aprile 2007)

MANTOVANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

nel sussidiario «Tutti insieme a scuola allegra», curato da Laura Valdiserra (Editrice Giunti), adottato come testo scolastico in alcune classi elementari, alle pagine 52, 53, 54 e 55, relative alla festività di Natale, non vi è alcun riferimento alla nascita di Gesù e all'origine religiosa del Natale;

la religione cattolica e i suoi simboli costituiscono patrimonio comune del popolo italiano, come sancito dall'articolo 7 della Costituzione e dal Concordato che, peraltro, prevede l'insegnamento della religione nella scuola (ferma restando la libertà di non frequentare la relativa ora di lezione);

il Natale rappresenta, da sempre, nel nostro calendario la più importante festività dell'anno per il suo esclusivo valore religioso e culturale, si chiede di sapere:

se la scelta del testo scolastico sopra descritto sia conforme ai programmi ministeriali ed alle leggi dello Stato;

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per colmare una così grave lacuna didattica e culturale.

(4-01055)

(19 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare, l'interrogante rileva che nel testo scolastico «Tutti insieme a scuola allegra», pubblicato dalla Editrice Giunti ed adottato in alcune classi di scuola primaria, mancano riferimenti alla nascita di Gesù e all'origine religiosa del Natale e chiede

quindi di conoscere i provvedimenti che il Ministero intende adottare in proposito.

Come è noto, l'adozione dei libri di testo costituisce una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento ed è altresì espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, elevata a rango costituzionale dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In base agli articoli 7 e 188 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'adozione dei libri di testo provvede il collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe.

Inoltre, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole scuole nella loro autonomia con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche; il piano dell'offerta formativa è, come è noto, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

Va pure richiamata la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 27, comma 4, che ha abrogato la norma che, limitatamente alla scuola elementare, consentiva al Ministro della pubblica istruzione di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche o alle esigenze educative. È evidente che quest'ultima disposizione è diretta ad evitare interferenze nelle opzioni culturali differenziate e nei diversi punti di vista degli autori.

In presenza della sopra esposta cornice normativa, il compito del Ministero è di supporto e sostegno all'azione delle scuole, nel rispetto della loro autonomia, all'interno di un quadro di riferimento unitario volto a garantire il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; relativamente ai libri di testo, il Ministero svolge il proprio ruolo mediante l'emanazione delle annuali circolari, con le quali fornisce indicazioni sull'*iter* per l'adozione dei libri di testo.

L'*iter* prevede una fase preliminare, nella quale si procede ad una verifica dei testi in uso, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti e genitori, in modo tale da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali.

Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà di insegnamento, formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, all'esame dei consigli di interclasse o di classe, di cui fanno parte anche i genitori. Le regole vigenti assicurano, quindi, strumenti democratici di confronto e controllo.

Pertanto, nell'attuale sistema scolastico, caratterizzato dai principi propri dell'autonomia didattica ed organizzativa, oltre che dal principio costituzionale della libertà di insegnamento, eventuali interventi del Mini-

stero rappresenterebbero un'interferenza impropria nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica che, come già detto, deve essere invece operata in autonomia dai competenti organi delle singole istituzioni scolastiche.

Ciò non significa, comunque, che il Ministero sia indifferente rispetto al tema della natività di Gesù; è prova della non indifferenza, tra l'altro, la mostra di presepi ospitata nei locali del Ministero in occasione delle recenti festività natalizie, nel convincimento che i valori universali insiti nella natività costituiscono un patrimonio culturale che non deve andare disperso.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(19 aprile 2007)

MANTOVANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

alcune maestre della scuola materna «Casa del Bosco» di Bolzano hanno deciso di non far cantare ai bimbi nel corso di una festa in preparazione del Natale una canzone contenente versi che ricordano la nascita di Gesù, con il pretesto di non ledere la sensibilità di fedeli di altre confessioni religiose;

la religione cattolica e i suoi simboli costituiscono patrimonio comune del popolo italiano, come sancito dall'articolo 7 della Costituzione e dal Concordato che, peraltro, prevede l'insegnamento della religione nella scuola (ferma restando la libertà di non frequentare la relativa ora di lezione),

si chiede di sapere:

se comportamenti come quelli tenuti nella scuola materna di Bolzano siano conformi alle leggi dello Stato;

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di chi ha violato così palesemente il buon senso e la Costituzione.

(4-01056)

(19 dicembre 2006)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione parlamentare riguardante la scuola per l'infanzia «Casa del Bosco» di Bolzano si deve far presente che la Provincia esercita competenza legislativa primaria sulla scuola dell'infanzia ed alla medesima è attribuita ogni iniziativa riguardante l'episodio segnalato.

La Provincia ha comunque chiarito che l'amministrazione provinciale, appena avuta notizia che gli insegnanti della scuola in parola avrebbero deciso di «censurare» nei canti natalizi il nome di Gesù, è intervenuta tempestivamente per sospendere tale proposta, rilevando che la stessa non

corrispondeva ad una decisione ufficiale della scuola, ma rappresentava soltanto una iniziativa di alcuni docenti.

L'amministrazione stessa, alla luce del caso ed in coerenza con gli «Orientamenti per l'attività educativa delle scuole dell'infanzia nella Provincia autonoma di Bolzano», ha richiamato le seguenti linee guida rispondenti ai contenuti degli orientamenti medesimi:

– l'esigenza che la scuola sia coerente con le sue finalità quali: «l'alfabizzazione» e «la trasmissione/elaborazione di conoscenze, mettendo le identità in dialogo senza alcuna censura o deformazione di sorta. Una scuola che «riconosce e valorizza le diversità e promuove le potenzialità di ciascuno» come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 recante «Autonomia delle scuole»;

– la promozione nell'offerta formativa della scuola di percorsi improntati a far conoscere con obiettività il fatto religioso nelle sue diverse espressioni e nei valori a queste sottesi. Per quanto riguarda il caso specifico, la conoscenza del cattolicesimo nei suoi contenuti, in quanto patrimonio storico del popolo italiano e, in Alto Adige, delle consolidate tradizioni presenti sul territorio e la conoscenza delle altre religioni nei loro contenuti specifici, a partire da quelle delle alunne e degli alunni che frequentano la scuola;

– l'esigenza di attuare percorsi formativi, nel quadro delle finalità della scuola, in grado di concretizzare nella didattica i riferimenti al vissuto delle alunne e degli alunni;

– l'importanza di un agire collegiale di tutto il personale scolastico coinvolto, nel rispetto dei ruoli, realizzando il coordinamento delle competenze;

– l'attivazione di una collaborazione effettiva tra scuola e genitori, ciascuno, anche qui, con il proprio ruolo, nella logica di un dialogo atto ad assicurare «l'esercizio della libertà educativa delle famiglie, in quanto diritto primario», così come stabilito dall'art. 13, comma 3, della citata legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(19 aprile 2007)

MANZIONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il protrarsi di ambiti di incertezza del diritto, sulla questione dei controlli di parlamentari ai varchi aeroportuali, da sempre foriera di gravi rischi, ha assunto carattere di potenziale fonte di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 58 del 30 gennaio 2004 e la sentenza della Corte di cassazione 9 febbraio-9 marzo 2004, n. 10773;

a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 30 gennaio 2004, era stato accertato che non spettava all'autorità giudiziale-

ria – e per essa alla forza pubblica – procedere alla perquisizione del locale recante l'indicazione di ufficio del deputato Maroni. La conseguente sentenza della Corte di cassazione ha mandato esenti da responsabilità penale gli inquisiti per resistenza a pubblico ufficiale, reato che per l'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944 non è applicabile «quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto (...) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni»;

se si considera che la causa di giustificazione di cui al citato decreto luogotenenziale opera non soltanto per la resistenza a pubblico ufficiale (ma anche per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, a un corpo politico amministrativo o giudiziario, alle relative fattispecie aggravate, all'oltraggio ad un magistrato in udienza ovvero ad un corpo politico amministrativo o giudiziario), si comprende quale effetto potenzialmente dirimente possa discendere da una tale nuova interpretazione della disciplina penale esistente. La gravità del *dictum* della Suprema Corte non è nell'applicazione del nostro ordinamento dell'antico precetto secondo cui è lecito respingere la violenza con la violenza: le eccezioni al divieto generale di tutela arbitraria delle proprie ragioni risalgono al diritto romano e tra di esse assume preminente rilievo la situazione legittima che giustifica appunto l'uso della forza in contrapposto alla forza. La gravità di tale proclamazione risiede nel fatto che per la prima volta esso è applicato in un ambito di potenziale conflitto tra poteri dello Stato, tale essendo stata la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale: una materia – quella della tutela dagli «atti invasivi» ad opera della garanzia costituzionale di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione – in cui i confini tra il lecito e l'illecito sono vaghi, per cui si accresce enormemente il rischio di incidenti;

premesso altresì che:

in più sedi e ripetutamente è stato sostenuto che quello dei controlli dei parlamentari ai varchi aeroportuali è ambito coperto dalla garanzia del divieto di perquisizione senza autorizzazione della Camera di appartenenza, di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione; a questo scopo in Senato il presidente Mancino ed il presidente Pera, nelle scorse due legislature, affrontarono formalmente la questione, investendone la Giunta competente;

il 27 luglio 2004, il senatore Giovanni Crema – che pure a titolo personale condivideva tale tesi – ritenne preferibile affrontare la questione come «riferibile a considerazioni di *status* e di riguardo dovuto ai rappresentanti diretti della sovranità popolare non meno che ai componenti dell'esecutivo che sicuramente sono – di fatto o di diritto – esenti». In quella sede la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato propose di prevedere in via generale e astratta l'inclusione, tra i soggetti di cui al punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, di tutti i rappresentanti della Nazione, adeguando di conseguenza sia le prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia, sia le istru-

zioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti, sia i disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo;

considerato che:

il controllo mediante portale magnetico per la rilevazione dei metalli, ai varchi aeroportuali, non esclude la possibilità di provvedere all'ispezione manuale dei passeggeri controllati, sia quando l'allarme si attiva sia a campione su coloro che non fanno scattare l'allarme (ai sensi del punto 4.1 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile);

il punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002 prevede già che le competenti autorità possano stabilire quali categorie di persone devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo e quali debbano essere esentate dal controllo del bagaglio a mano. Nella relazione alla proposta di regolamento di modifica (COM (2003) 566 definitivo) la Commissione europea spiegava che quella regola è stata desunta dal documento 30 della European civil aviation conference (ECAC) relativo alle norme sulla sicurezza nella navigazione aerea; la Commissione proseguiva dichiarando che (nonostante la previsione del punto 4.3.2 dell'allegato, concernente il bagaglio a mano) «sfortunatamente, la regola che consente tale esenzione non è stata inserita al punto 5, che riguarda il bagaglio registrato dei passeggeri esentati dai controlli. Per assicurare la coerente applicazione del Regolamento questo errore deve essere rettificato»;

il 20 maggio 2004 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: esso, facendo seguito alla citata proposta COM (2003) 566 def., prevede – sotto forma di modifica dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002 – l'inserimento di un punto 5.3 così strutturato: «Esenzioni. Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3, può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo»;

normative internazionali e comunitarie – ulteriormente specificate dal Regolamento sopra citato – attribuiscono alle autorità nazionali la possibilità di esentare dal controllo del bagaglio alcune categorie di passeggeri (la citata relazione della Commissione europea li qualifica in via esemplificativa come «i passeggeri VIP»);

nella pratica quotidiana è evidente che le autorità italiane esercitano questa facoltà nei confronti di taluni soggetti istituzionali, senza per questo rendere noti i criteri di scelta impiegati ed anzi alimentando il sospetto di decisioni assunte caso per caso, senza una formalizzazione coerente con le disposizioni di sicurezza imposte a livello comunitario;

la privatizzazione dei servizi aeroportuali comporta che di queste delicate tematiche siano investiti, in fase attuativa, soggetti neppure appartenenti all'Amministrazione pubblica, e comunque non tenuti a conoscerne le implicazioni ordinamentali ed i profili di tutela costituzionale, con decisioni spesso casuali, improvvisate quando non addirittura arbitrarie. I corpi di polizia ed equiparati, pure presenti nei locali aeroportuali, non paiono confortati da un contesto di istruzioni gerarchiche atto a precisare in modo univoco i comportamenti da tenere;

considerato altresì che il 23 maggio 2005 il Ministro dell'interno così rispondeva al presidente Pera, che gli aveva sottoposto la questione dopo ulteriori casi sollevati da parlamentari in Aula:

«Illustre Presidente,

mi riferisco alla Sua lettera con cui, in relazione alla questione della compatibilità dello status di parlamentare con l'effettuazione dei controlli ai varchi aeroportuali, sollevata dal Sen. Turrone nella seduta dell'Aula di Palazzo Madama dell'8 marzo scorso, ha chiesto di conoscere la posizione del mio Dicastero al riguardo.

In merito il Regolamento CE 2320/2002, e successive modifiche, prevede che i controlli aeroportuali vengano effettuati prima dell'ingresso nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili su tutti i passeggeri e sui bagagli a mano.

Attesa l'evidente portata generale di tale disposizione, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti Aerei (CISA) – che siede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – non ha ritenuto di individuare speciali categorie di persone da sottrarre alle procedure di controllo, come sembrerebbe consentire la normativa comunitaria.

Anche altri Paesi europei sembrano avere scelto una strada di estrema prudenza non prevedendo alcuna deroga, come la Francia, ovvero limitandola ad un numero ristretto di soggetti istituzionali, come la Germania che ha esentato dai controlli, tra gli altri, il Presidente del Parlamento, i Capi-gruppo parlamentari ed i Presidenti dei Parlamenti dei Lander.

Ovviamente, ciò non toglie che possano essere riservate ai deputati e ai senatori facilitazioni che rendano più spediti i controlli, in relazione all'obiettivo esigenza di un trattamento differenziato per motivi inerenti all'incarico parlamentare.

In questo senso, si potrebbe pensare all'attivazione di varchi dedicati, la cui istituzione, tuttavia, comporterebbe una formale modifica del Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) con la conseguente necessità che i Presidenti di Senato e Camera investano della problematica il citato Comitato Interministeriale.

Giuseppe Pisanu»,

si chiede di sapere:

quali normative regolino la materia, sotto forma sia di prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia, sia di istruzioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti, sia di disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo;

se alla luce del Regolamento (CE) 849/2004 non si ritenga necessario prevedere in via generale e astratta l'inclusione, tra i soggetti di cui al punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, di tutti i rappresentanti della Nazione ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, ponendo termine a discriminazioni che, adducendo ulteriori incarichi svolti, si traducano nei fatti in preferenze accordate in ragione dell'appartenenza politica;

se, a completamento dell'iniziativa prefigurata dal Ministro *pro tempore*, non si ritenga di proporre una formale modifica del Programma Nazionale di Sicurezza, nel senso sopra esposto, specificando esplicitamente quali siano le categorie che rientrano nella possibilità di deroga all'ispezione manuale, ed escludendo altresì espressamente soggetti non contemplati dalla deroga, a partire dagli accompagnatori dei parlamentari per proseguire con tutti coloro che non sono investiti della funzione per la quale si giustifica la deroga;

se, per tutti questi delicati profili di intersezione con la garanzia parlamentare, non si ritenga di dare esplicita conferma della responsabilità non soltanto formale del posto di polizia aeroportuale sull'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo ai varchi.

(4-00939)

(23 novembre 2006)

RISPOSTA. – Le modalità di effettuazione dei «controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli a mano» sono individuate nel Programma Nazionale di Sicurezza (P.N.S.) che viene approvato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) su deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.), istituito presso il Ministero dei trasporti.

La scheda n. 1 del documento contempla nel dettaglio, al punto 4.2, le modalità di controllo dei viaggiatori, anche con specifico riferimento al «controllo mediante portale magnetico» ed alla «ispezione manuale dei passeggeri». Tali prescrizioni risultano in linea con le previsioni del Regolamento (CE) n. 2320/2002, menzionato dall'interrogante.

Il citato P.N.S. individua, inoltre, particolari procedure di controllo nei riguardi di diplomatici, con ciò dando piena attuazione alle previsioni della legge 9 agosto 1967, n. 804, recante la ratifica ed esecuzione delle «Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna rispettivamente il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963».

In relazione ai quesiti posti circa esenzioni dai controlli nei confronti di appartenenti ai due rami del Parlamento, ovvero la loro eventuale sottoposizione a «speciali procedure di controllo», il menzionato C.I.S.A., interpellato dal Ministero dei trasporti, ha reso noto che, allorquando disciplinò la materia, ritenne di non individuare eccezione alcuna nei soggetti da sottoporre ai controlli di sicurezza poiché, di fatto, chiunque può, anche involontariamente, divenire veicolo per l'accesso di oggetti pericolosi all'interno delle aree sterili o a bordo di un velivolo.

Tale principio di fatto è stato richiamato da una successiva regolamentazione europea (reg. 1138/2003) che ha stabilito che chiunque accede alle zone ristrette aeroportuali debba essere assoggettato agli stessi controlli dei passeggeri. Ciò ha comportato che anche l'autorità di polizia o doganale che opera in ambito aeroportuale viene sottoposta allo *screening*.

Quanto alle ispezioni sulla persona richiamate nell'interrogazione, le procedure prevedono che, ove effettuate da operatore privato, se il passeggero per qualsiasi valido motivo ritenga di non sottoporvisi, può richiedere che alle stesse proceda la Polizia di Stato e, se necessario ai fini della *privacy*, che ciò avvenga in apposita area riservata, presente su ogni scalo.

La costituzione di eventuali eccezioni dovrà essere sottoposta al C.I.S.A. per le dovute modifiche alle procedure e direttive in atto, dandone comunicazione motivata alla Comunità europea e tenendo comunque presente gli eventuali risvolti ai fini della sicurezza.

In merito alle osservazioni circa la responsabilità spettante al posto di polizia aeroportuale sull'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della funzione di vigilanza e del controllo ai varchi, si rappresenta che le procedure di controllo per passeggeri e bagagli presso gli scali aerei nazionali sono contemplate dal regolamento approvato con decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 217/1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza.

Detto regolamento, nel disciplinare le tipologie dei controlli da affidare ai privati, prevede espressamente all'articolo 2 che i servizi in argomento debbano essere svolti «sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, che assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà».

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(18 aprile 2007)

MARCORA, SOLIANI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'azienda Poste Italiane S.p.A., in previsione della completa liberalizzazione del mercato a partire dal 2009, ha avviato un processo di riorganizzazione del servizio postale;

l'accordo sindacale del 15 settembre 2006 sottoscritto a livello nazionale da Poste S.p.A. e organizzazioni sindacali prevede una diminuzione delle zone di recapito a 2.250 in totale;

per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna lo schema di Poste S.p.A. prevede una riduzione complessiva di 199 zone di recapito;

tale diminuzione non risulta equamente distribuita sul territorio regionale tra le nove Province emiliano-romagnole;

la provincia di Parma risulta infatti particolarmente colpita dalla riduzione in quanto è prevista la soppressione di 55 zone di recapito, pari al 30% dei tagli assegnati alla Regione Emilia Romagna;

la trasformazione in atto rischia di compromettere l'efficienza del servizio postale in diverse parti del territorio provinciale parmense, in quanto i tagli incidono in modo considerevole sul Comune capoluogo e, in modo particolare, vanno a colpire i piccoli Comuni e soprattutto i Co-

muni montani, in cui si sommano difficoltà logistiche, infrastrutturali e di trasporto, rischiando di causare notevoli disagi alle popolazioni per le quali la presenza di un servizio fondamentale come quello postale assume il ruolo di esigenza primaria;

la riorganizzazione aziendale di Poste S.p.A. che, ad una prima verifica, non sembrerebbe prevedere licenziamenti di personale dipendente, comporterà un inevitabile aumento dei carichi di lavoro e continue necessità di prestazioni straordinarie per i lavoratori dipendenti, l'inevitabile soppressione di posti di lavoro attuali e, ovviamente, futuri nelle zone interessate;

la riorganizzazione comporterà, inoltre, la cessazione degli appalti in vigore da diversi anni con imprese private per la raccolta e la consegna agli uffici della posta e quindi causerà la probabile perdita del lavoro per i dipendenti delle aziende stesse;

l'attuale politica di riorganizzazione aziendale ha sollevato forti critiche da parte delle istituzioni locali (Provincia di Parma, Comunità montane, Comuni) e delle organizzazioni sindacali di categoria,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra descritta;

quali azioni il Governo intenda avviare, con le modalità che gli sono proprie, affinché sia garantita l'efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio postale, nel pieno rispetto delle esigenze del territorio della provincia di Parma, in termini di servizi offerti al cittadino, di condizioni di lavoro e di livelli occupazionali.

(4-01245)

(1° febbraio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene utile ricordare che il Ministero delle comunicazioni è legato alla società Poste da un contratto di programma che assicura al Ministero stesso – quale Autorità di regolamentazione del settore postale – una potestà di vigilanza per verificare il corretto espletamento del servizio universale, ma non consente al Governo di intervenire nella gestione dell'azienda la quale, pertanto, organizza le proprie risorse secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune.

Tra tali aspetti rientrano la dislocazione degli uffici sul territorio, il numero di sportelli attivati, le modalità tecniche di esecuzione dei servizi ritenute idonee a soddisfare la richiesta di servizi da parte dell'utenza.

In vista della completa liberalizzazione del mercato postale prevista a partire dal 1° gennaio 2009, la società Poste ha sottoscritto, in data 15 settembre 2006, con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro un accordo che prevede la riorganizzazione del settore del recapito postale al fine di raggiungere una migliore esecuzione del servizio in parola attraverso lo sviluppo di nuovi servizi atti a soddisfare le mutate esigenze della clientela, nonché un incremento dei livelli di efficienza per arrivare al conseguimento dei fissati *standard* di qualità.

La nuova organizzazione prevede la creazione di tre diverse articolazioni:

– recapito universale che copre tutto il territorio nazionale utilizzato per il recapito della corrispondenza propriamente detta, effettuato attraverso i portalettere;

– recapito dedicato specialmente rivolto alla clientela con esigenze particolari (clientela commerciale) e svolto a richiesta degli utenti (servizi di *pick up*), comprendendo, inoltre, alcune attività di supporto ai portalettere;

– recapito consegne speciali per la consegna di oggetti di corrispondenza specifici (atti giudiziari, oggetti speciali) con la previsione di più tentativi di recapito – il tutto finalizzato al miglioramento del presidio sul territorio ed all'introduzione di servizi innovativi.

Tale accordo, ha precisato Poste italiane, ha stabilito criteri e parametri oggettivi alla base degli interventi di razionalizzazione, demandando alla contrattazione regionale la riorganizzazione del settore sul territorio.

Per ciò che concerne la regione Emilia-Romagna l'accordo settoriale è stato sottoscritto il 17 novembre 2006 e, dal 19 gennaio 2007, sono stati avviati tavoli tecnici territoriali prevedendo, nell'ambito partecipativo delle relazioni industriali, momenti di ricerca e monitoraggio sull'evoluzione del piano adottato a livello regionale e provinciale.

Stando a quanto riferito dalla società Poste, al termine del percorso indicato sarà effettuato un incontro con le organizzazioni sindacali regionali allo scopo di verificare la corretta introduzione ed applicazione del nuovo modello operativo ricercando, altresì, ulteriori soluzioni in linea con le specificità territoriali locali in coerenza con i parametri ed i criteri fissati dall'accordo nazionale.

A completamento di informazione la ripetuta società ha precisato che la riorganizzazione in parola non comporta una diminuzione del numero delle risorse applicate al settore e che eventuali processi di mobilità territoriale saranno limitati, mentre sarà garantita la ricollocazione delle risorse umane in ambito aziendale.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(17 aprile 2007)

MARTINAT, FLUTTERO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

nella giornata di martedì 27 febbraio 2007 si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti del Ministero dei trasporti ed alcune associazioni dell'autotrasporto per discutere questioni relative alle regole atte a disciplinare il settore;

a tale incontro hanno preso parte solo alcune associazioni di categoria (Fita, Anita e Fedit), mentre la recente riforma che disciplina il set-

tore dell'autotrasporto è stata approvata e condivisa dalla quasi totalità delle associazioni che fanno parte della Consulta;

per quanto consta, questo è stato sicuramente il primo caso in cui una materia così importante come quella relativa alla regolamentazione dell'autotrasporto viene trattata fuori dall'ambito della Consulta, organismo deputato per legge alla trattazione di tutte le materie e problematiche riguardanti il settore, in quanto rappresentante della stragrande maggioranza dei vettori nazionali,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda rispondere ai rilievi critici che vengono rivolti dalle principali e più rappresentative categorie del settore che si sono sentite vittime di un atteggiamento discriminatorio nei loro confronti.

(4-01465)

(6 marzo 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, si fa presente che la questione è stata discussa presso la IX Commissione permanente (Trasporti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 2007, in occasione della risposta all'interrogazione 5-00758 presentata dall'onorevole Uggè, alla quale ha partecipato il Sottosegretario di Stato Andrea Annunziata.

Pertanto non può che ribadirsi quanto è stato riferito in tale occasione e che si riporta di seguito.

In data 7 febbraio 2007 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Governo ed alcune associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto fra le più rappresentative, come l'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA), l'Associazione nazionale artigiani e piccole e medie imprese del trasporto merci (FITA-CNA), la Federazione italiana trasportatori (FEDIT) e le quattro organizzazioni associative del mondo della cooperazione.

Si è reso pertanto necessario, in attuazione del citato protocollo, convocare lo scorso 27 febbraio 2007 in sede tecnica le Associazioni firmatarie dell'accordo predetto, al fine di esaminare il punto 4 dello stesso per la verifica degli adempimenti in esso contenuti, da realizzare in tempi tecnici ristretti.

L'iniziale convocazione che ha coinvolto i soli firmatari rientra in una prassi ormai consolidata nel tempo ed è stata adottata anche in occasione dell'attuazione di precedenti protocolli d'intesa.

Nel corso della citata riunione, si è comunque precisato che i temi aventi portata generale ed ampia rilevanza verranno discussi in sede di Consulta generale dell'autotrasporto e della logistica e delle relative sotto-commissioni.

La Consulta, infatti, nella sua composizione prevede la partecipazione oltre che di numerose amministrazioni, di tutti gli operatori del settore del-

l'autotrasporto, compresi i rappresentanti della committenza e quelli di tutte le associazioni di categoria degli autotrasportatori in essa nominati.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(13 aprile 2007)

MORSELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Risultando all'interrogante che:

la preside del liceo Righi di Bologna, prof.ssa Maria Sabatini, è al centro di forti polemiche per il suo operato da parte degli insegnanti, degli operatori scolastici, del personale tecnico-amministrativo e degli alunni e delle loro famiglie: in sostanza si addebita alla Preside un immobilismo che non tiene conto dell'evoluzione e dei cambiamenti della società e della scuola, con totale chiusura ad ogni suggerimento degli organismi scolastici;

questo stato di cose ha portato a forti tensioni sfociate nella minaccia di dimissioni dei due vice presidi. A tutto ciò si aggiunge una situazione di degrado e di sporcizia del plesso scolastico che, con la continua girandola di insegnanti, genera enorme disagio tra gli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quale sia la sua opinione in merito, e se non ritenga di avviare un'indagine per verificare il comportamento della Preside e, nel caso, assumere provvedimenti di competenza atti a risolvere i problemi causati.

(4-01185)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare relativa al Liceo «Righi» di Bologna.

Al riguardo, il competente Direttore scolastico regionale ha riferito che la situazione del medesimo Liceo è da tempo all'attenzione dell'Ufficio scolastico regionale, che ha ritenuto di disporre due accertamenti ispettivi.

In relazione all'esito delle ispezioni, la Direzione scolastica regionale, con provvedimento del 2 febbraio 2007, ha disposto la revoca dell'incarico conferito in data 11 luglio 2005 alla dirigente scolastica menzionata nell'interrogazione alla quale è stato assegnato un nuovo incarico presso altra istituzione scolastica.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(19 aprile 2007)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Risulta all'interrogante che:

con provvedimento del Centro di medicina legale di Padova in data 19 dicembre 2005, è stato negato il diritto dell'appuntato dei Carabinieri Francesco Tassan ad essere sottoposto a visita medico-legale per stabilire in modo definitivo la sua idoneità o meno al servizio ed esprimere il giudizio circa la idoneità al transito nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa come da successiva nota del reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia del 9 gennaio 2006;

tali richieste erano intese ad ottenere il diritto ad essere sottoposto alla predetta visita ed al conseguente transito nei ruoli civili, oltre che alla ricostruzione in termini giuridici ed economici della posizione di impiego del militare ed al risarcimento del danno quantificato nella misura della differenza fra il trattamento pensionistico in godimento e le maggiori somme dovute fino all'effettivo transito, ovvero, in subordine, secondo equità, oltre il risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale il graduato è stato sottoposto a visita ed ha ottenuto di beneficiare del citato transito;

preliminarmente l'appuntato dell'Arma dei Carabinieri Francesco Tassan è stato collocato nella categoria della riserva a far tempo dal 17 novembre 2003 in ragione della cessazione dal servizio disposta per non avere l'interessato riacquisito l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa;

di fatto, però, nei suoi confronti non è mai stato espresso un giudizio di definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato, rilevante quale presupposto – secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 aprile 2002 – per poter presentare domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa;

appare, pertanto, illegittima la nota del Centro militare di medicina legale di Padova che ha rifiutato, a fronte di precedente istanza dal medesimo presentata, di sottoporlo a visita medico-legale per definirne la posizione ai fini di cui sopra,

al riguardo si rilevano i seguenti fatti:

eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; violazione della disciplina legislativa di cui all'art. 13 della legge 1168/1961, agli artt. 8 e 11 della legge 53/1999 ed all'art. 14, comma 5, della legge 266/1999; eccesso di potere per contrasto con la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2002 ed al foglio del 9 giugno 2003;

l'atto impugnato, innanzi al competente Giudice amministrativo, ha ricevuto diniego di giustizia, avendo, quel giudice frainteso i fatti, ovvero ritenendo che l'appuntato Francesco Tassan, avrebbe dovuto impugnare all'epoca, il relativo provvedimento di transito in Riserva, che invece non è affatto in discussione;

detto transito infatti, appare obbligatorio quando il militare usufruisce dei 730 giorni di aspettativa-convalescenza prevista nell'ultimo quinquennio di servizio;

tale computo, come previsto dalla circolare del Comando generale dell'Arma 133/2-1 del 26.10.2005 è stato eseguito *ex ante* a fini prognostici ma non è mai stato integrato da una verifica *ex post* a decorrere dalla data finale della medesima malattia proprio perché il Tassan non ha mai ricevuto un provvedimento finale di malattia, ma solo un provvedimento temporaneo;

il ricorso in primo grado, seguito dall'Ufficio legale dell'Unione nazionale Arma Carabinieri non ha prodotto effetti positivi, essendo stata travisata la realtà storica dei fatti. Procedere in appello diverrebbe per il Tassan insostenibile economicamente in quanto tale gravissima situazione ha portato l'intero nucleo familiare in grave stato di sofferenza morale ed economica,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto sopra esposto se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per appurare se vi siano state negligenze degli organi preposti;

se non reputi necessario intervenire affinché l'appuntato Tassan sia sottoposto alla prescritta visita medica per la sua idoneità al servizio e per il riconteggio del periodo di aspettativa *ex post*.

(4-00119)

(13 giugno 2006)

RISPOSTA. – L'atto in esame, nell'affrontare la vicenda riguardante la posizione d'impiego dell'Appuntato dei Carabinieri TASSAN Francesco, ipotizza che sarebbe stato negato da parte del Centro militare di medicina legale (CMML) di Padova il diritto del militare ad essere sottoposto a visita medico-legale «per stabilire in modo definitivo la sua idoneità o meno al servizio», finalizzata al «transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa».

In secondo luogo, l'interrogante presume che il computo complessivo dei giorni di aspettativa fruiti dall'interessato, eseguito dal 13° Reggimento Carabinieri «Friuli-Venezia Giulia», non sia stato effettuato correttamente.

Nel merito, per meglio inquadrare tale questione, è opportuno sintetizzare gli aspetti che hanno caratterizzato la vicenda oggetto dell'atto.

L'appuntato TASSAN Francesco, arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 10 ottobre 1984, è cessato in data 17 novembre 2003 dal servizio permanente per non aver riacquisito l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa consentito dalla normativa vigente (articolo 8 della legge n. 53 del 1989) ed è stato collocato in congedo nella categoria della riserva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 della legge 1168/1961, e dell'articolo 11 della legge 53/1989.

In data 6 dicembre 2005, ossia quando ormai l'interessato non aveva più alcun rapporto con l'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri, ha formulato direttamente al predetto CMML di Padova apposita istanza per essere sottoposto a visita medico-legale, al fine di valutarne l'idoneità

o meno al servizio e, conseguentemente, l'eventuale transito nei ruoli civili della Difesa.

Il citato Centro di Medicina Legale, con lettera del 19 dicembre 2005, ha comunicato all'interessato che la relativa istanza, si cita testualmente «è irrituale e non può avere seguito perché la CMO è un organo medico-legale che opera quale consulente dei Comandi/Enti Militari che insistono nel territorio di competenza, per cui la richiesta di sottoporre a visita medica un militare ai fini di un giudizio medico-legale sulla idoneità al servizio deve obbligatoriamente pervenire da parte di un Comando/Ente e non direttamente da un militare in servizio e/o in congedo».

Tale provvedimento è stato impugnato dall'interessato dinanzi al TAR Lazio che ha rigettato il ricorso in argomento (sentenza n. 2202 del 29 marzo 2006) sancendo, di fatto, la piena legittimità del predetto atto del CMML di Padova.

Anche il giudizio di appello al Consiglio di Stato, proposto dal TASSAN avverso la suddetta sentenza del TAR Lazio, teso ad ottenere l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia – della sentenza stessa, vede un pronunciamento favorevole all'amministrazione militare, in quanto l'alto Consesso, con ordinanza n. 5903 del 7 novembre 2006, ha respinto l'istanza cautelare per infondatezza dei motivi di appello.

Con tali sentenze, quindi, i giudici amministrativi hanno sancito la correttezza dell'azione amministrativa e la piena legittimità del provvedimento emanato dal citato organo di medicina legale.

Chiarita la situazione processuale, si esamina ora la questione del computo dei giorni d'aspettativa fruiti dal TASSAN.

A tal riguardo, il 13° Reggimento Carabinieri «Friuli-Venezia Giulia» ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente inviando – in prossimità del compimento del periodo massimo di aspettativa – il militare a visita presso la competente Commissione medica ospedaliera, comunicando alla stessa il periodo di aspettativa fruito e quello che ancora restava da fruire.

Lo stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato esatto tale conteggio ed in linea con le disposizioni della circolare – richiamata dall'interrogante – che prende come riferimento la data di scadenza (3 dicembre 2003) dell'ultimo provvedimento medico-legale emesso dall'organo competente.

In ragione delle suddette argomentazioni, pertanto, non sussistono elementi tali da giustificare – come auspicato – l'avvio di un'indagine sugli aspetti procedurali richiamati nell'interrogazione.

Con riferimento, invece, alla possibilità di sottoporre il TASSAN a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio, si fa notare che l'interessato, per il tramite dell'ultimo Comando di appartenenza, può presen-

tare apposita istanza per essere inviato a visita medico-legale presso la competente autorità sanitaria.

Il Ministro della difesa

PARISI

(26 aprile 2007)

RUSSO SPENA, VANO, SODANO, TECCE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

il 5 luglio 2006 si è verificato l'ennesimo gravissimo incidente sul lavoro, in seguito al quale hanno perso la vita per asfissia, avvolte dal fumo di decine di materassi in fiamme, Giovanna Curcio, che ancora non aveva compiuto 16 anni, e Anna Maria Mercadante di 49 anni, entrambe prestatrici di lavoro in un laboratorio tessile, situato nel sotterraneo di una palazzina di tre piani a Montesano sulla Marcellina, in provincia di Salerno, all'interno del quale si producevano materassi utilizzando materiale acrilico altamente infiammabile;

la fabbrica all'interno della quale hanno perso le vite le due operaie è la Dimaltex, piccolissima azienda di materassi, di proprietà di Biagio Maceri: una delle tante fabbriche, di piccolissime dimensioni, nate negli ultimi 10 anni, nelle campagne di Vallo di Diano, nel sud della Campania, in seguito alla crisi dei grandi mobilifici della zona, che ha spinto molti ex operai ormai senza lavoro a mettersi in proprio, e ad avviare le proprie attività investendo la liquidazione nell'acquisto di pochi macchinari da utilizzare nel *garage* delle proprie abitazioni;

le due operaie che hanno perso la vita si aggiungono ad un elenco con decine di vittime che la provincia di Salerno consegna al computo nazionale delle morti sul lavoro. I dati forniti dalla Filea CGIL di Salerno sono inquietanti: 27 vittime nell'ultimo anno, una ogni due settimane. Si tratta di numeri che un Paese civile non può più sopportare, a maggior ragione se si considera che a pagare con la propria vita sono proprio i lavoratori più deboli, i giovani e le donne;

più volte da parte della CGIL di Salerno è stato denunciato che eventi come quello occorso alle due operaie di Montesano sulla Marcellina siano da imputare al mancato rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad orari lavorativi inadeguati, nonché all'utilizzo di lavoratori in nero, e, di conseguenza, è stata più volte sollecitata, ma senza alcuna risposta, una maggiore attenzione dei soggetti preposti ai controlli sia sulle condizioni dei lavoratori che sulla regolarità delle loro posizioni contrattuali,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle reali cause che hanno determinato l'incendio nel quale hanno perso la vita le due lavoratrici, con particolare riferimento all'eventuale mancata adozione da parte della fabbrica in oggetto dell'uso di dispositivi di sicurezza;

più in generale, quali provvedimenti si intendano adottare per vigilare sul rispetto, da parte delle fabbriche situate nel Salernitano, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed ancora, sulla regolarità della posizione contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori in esse impiegati.

(4-00260)

(10 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno è emerso quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare che nel Vallo di Diano non sono mai esistiti grandi mobilifici e che l'economia dei comuni facenti parte del Vallo (15) si basa soprattutto su un'agricoltura piuttosto povera, sull'allevamento di bestiame, sul commercio e sul turismo.

Solo recentemente, soprattutto nel comune di Polla, stanno sorgendo industrie di modeste dimensioni che vanno ad affiancarsi a quella più tradizionale della lavorazione del latte.

La ditta Maceri Biagio, quale piccolo imprenditore, svolgeva l'attività di produzione di materassi e cuscini in uno scantinato di un palazzo di tre piani, nel comune di Montesano sulla Marcellana.

Per detta produzione il Maceri si serviva di 3 macchine cucitrici, una macchina tagliacuci e di una pistola ad aria compressa collegata ad un compressore e utilizzata soprattutto per spruzzare la colla, diluita con appositi solventi, fra gli strati di lattice sovrapposti.

Non risulta che siano state effettuate comunicazioni al Comune di Montesano sulla Marcellana né al competente ufficio sanitario (A.S.L. Salerno 3). Per la sua attività il predetto Maceri si avvaleva, al momento dell'incidente, di cinque lavoratrici in nero (una sesta era assente dal lavoro dal 17 giugno 2006). Di queste, quattro erano presenti nei locali in data 5 luglio 2006, quando si è verificato l'incendio e due di esse hanno tragicamente perso la vita.

Le lavoratrici venivano retribuite in ragione di 2,50 – 3,00 euro all'ora e lavoravano mediamente per 4-5 giorni alla settimana a seconda della richiesta di prodotto da parte dei clienti del Maceri.

Gli accertamenti hanno evidenziato che il predetto Maceri si è reso responsabile delle seguenti infrazioni:

ha omesso di istituire i regolamentari libri di matricola e di paga;

ha omesso di istituire il registro degli infortuni;

ha omesso di trasmettere al competente Centro per l'Impiego le comunicazioni di assunzione relative ai lavoratori occupati;

ha omesso di consegnare ai lavoratori, all'atto della loro assunzione, la prescritta comunicazione contenente tutte le notizie relative al rapporto di lavoro;

ha retribuito i dipendenti senza il prospetto di paga e senza rispettare il CCNL;

ha omesso di denunciare all'INAIL, entro 24 ore, l'infortunio di cui trattasi;

ha omesso di denunciare all'autorità di Pubblica sicurezza, entro due giorni, l'infortunio mortale occorso alle due lavoratrici;

ha ammesso al lavoro una minore senza il preventivo accertamento sanitario;

ha omesso di versare, ai competenti istituti, i contributi ed i premi di assicurazione, senza peraltro provvedere ad accendere le relative posizioni assicurative.

Pertanto la Direzione provinciale del lavoro di Salerno ha adottato, nei confronti del responsabile, tutte le procedure, di propria competenza, previste dalla legge ed ha provveduto ad informare la competente autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il tribunale di Sala Consilina).

È però necessario ricordare che, con la riforma sanitaria (articolo 21 della legge 833/1978), i compiti in precedenza svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, sono stati attribuiti alle Aziende sanitarie locali e, solo alcune competenze residuali (radiazioni ionizzanti, Ferrovie dello Stato) sono rimaste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le esercita tramite le Direzioni provinciali del lavoro.

Gli ispettori del lavoro svolgono, comunque come polizia giudiziaria, indagini ispettive ogniqualvolta vengano espressamente delegati dal magistrato che si occupa del singolo caso.

Solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 412/1997, «Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (...)», sono state individuate le attività (essenzialmente l'edilizia) per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro.

Si fa presente, comunque, che il Governo, con alcuni importanti provvedimenti, ha introdotto una serie di misure volte a contrastare il lavoro nero e a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, oltre all'articolo 36-*bis* della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha posto particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, la legge finanziaria per il 2007 ha dato il proprio importante contributo in tal senso. Quest'ultima valorizza i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) e i piani territoriali di emersione, che saranno coordinati da una cabina di regia nazionale.

Ha inoltre previsto l'adozione, da parte del Ministro del lavoro, di un programma speciale di interventi e l'istituzione di un fondo per l'emersione del lavoro irregolare con dotazione annua pari a 10 milioni di euro per il finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione.

Sono inoltre quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

È opportuno ricordare tra le novità della legge finanziaria anche la procedura, prevista dall'articolo 1, commi 1192 - 1201, volta alla regolarizzazione e al riallineamento contributivo dei lavoratori, per i rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e quella relativa alla stabilizzazione del personale precario prevista all'articolo 1, commi 1202 a 1210, oltre ad una serie di importanti misure volte a scoraggiare l'utilizzo di contratti caratterizzati dalla precarietà.

Inoltre, con specifico riferimento al problema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Consiglio dei ministri nella riunione del 16 febbraio 2007 ha approvato il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro». Il Governo è consapevole che per ottenere risultati efficaci in termini di prevenzione, oltre al miglioramento del quadro giuridico dovrà affiancarsi l'intensificazione dell'attività di sensibilizzazione sull'argomento.

In questa ottica è stata organizzata anche la «Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro» che si è tenuta a Napoli (Città della Scienza, Bagnoli) il 25 e 26 gennaio 2007.

Questa Conferenza, dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, ed in particolare dedicata alle due donne decedute nell'incidente avvenuto nel Comune di Montesano sulla Marcellana, oggetto della presente interrogazione, ha rappresentato un importante momento di riflessione e di confronto tra Governo, istituzioni, Regioni, parti sociali e operatori del settore, su un tema che rappresenta un'assoluta priorità per l'Italia.

L'obiettivo condiviso è rappresentato dalla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, in un contesto caratterizzato dalle radicali trasformazioni delle realtà produttive e delle forme contrattuali.

Dalla Conferenza è emerso che le priorità di un'efficace strategia di lotta agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali sono una grande campagna di diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, la lotta al lavoro sommerso e irregolare, ed al lavoro precario.

In conclusione la Conferenza ha prodotto utili convergenze per decisioni condivise, nella comune consapevolezza che il lavoro non sicuro rappresenta una vera e propria minaccia alla convivenza civile, contro la quale le istituzioni e l'intera società devono reagire per affermare il valore etico e politico della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per poter ottenere una riduzione del fenomeno infortunistico, i suddetti interventi normativi e l'attività di sensibilizzazione dovranno certamente essere accompagnati da più specifiche campagne informative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché da un incremento della vigilanza, vigilanza che è comunque legata al numero degli ispettori tecnici disponibili sia nelle Direzioni provinciali del lavoro che nelle Aziende Sanitarie Locali.

Per quanto di competenza è, inoltre, intenzione di questa amministrazione valorizzare al massimo l'attività di vigilanza effettuata dagli ispettori del lavoro e dai Nuclei dei Carabinieri incardinati negli uffici periferici del Ministero, in sinergia con gli organi ispettivi degli enti previdenziali e delle altre amministrazioni.

Questo Ministero ha avviato da tempo una serie di azioni mirate alla crescita, in termini di professionalità, del personale già in forza presso le sedi del Ministero e di un aumento dei contingenti di idoneo personale, per il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi ispettivi. In tale ambito sono stati emanati bandi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici destinati alle strutture territoriali (Direzione regionali e provinciali del lavoro), già conclusi, con l'immissione in servizio della totalità dei candidati vincitori, e anche degli idonei per i posti resisi disponibili per rinunce nel frattempo intervenute.

Nell'ambito della valorizzazione delle professionalità dell'area della vigilanza, sono stati portati a termine processi di riqualificazione per il personale per i profili di accertatore del lavoro, ispettore del lavoro, ispettore del lavoro coordinatore e ispettore tecnico coordinatore, anche questi da impegnare per potenziare la vigilanza.

Inoltre, la legge finanziaria per il 2007, al comma 544, ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'immissione in servizio fino a 300 unità di personale risultato idoneo al concorso, di cui si è detto sopra, e all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

A tal proposito si fa presente che sono in corso le procedure propeedeutiche all'assunzione del personale risultato idoneo al concorso.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale

RINALDI

(12 aprile 2007)

SILVESTRI, BONADONNA, DE PETRIS, DONATI, NARDINI, PETERLINI, RAME, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, VALPIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Risultando agli interroganti che:

presso le scuole elementari di Castano Primo (Milano) è stata recentemente effettuata la dissezione di più conigli uccisi appositamente per lezioni alle quali hanno assistito bambini delle classi quarte;

per la violazione dell'articolo 544-bis del codice penale (uccisione di animali senza necessità) la Lega antivivisezione ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica;

tali lezioni fanno parte di un percorso pluriennale denominato «Natura e cultura» nel quale sono previste simili esperienze in altre classi su api, ovipari, galline e mucche, anche in scuole della provincia di Varese;

diverse famiglie hanno dichiarato di avere riscontrato traumi in bambini presenti a questo tipo di lezioni;

il fenomeno sembra essere non circoscritto a questa unica scuola; le alternative incruente per la conoscenza dell'anatomia sono molte, dall'uso di plastici, all'uso di video o di programmi per *computer*, si chiede di sapere:

se risultino, e con quali valutazioni da parte del Ministro in indirizzo, analoghi percorsi «formativi» con apposita uccisione di animali nelle scuole italiane;

se non si ritenga urgente disporre l'interruzione di questo tipo di esercitazioni in tutta Italia, anche al fine di non permettere la violazione delle normative a tutela degli animali;

se non si ritenga di dover adempiere a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 189/2004 a tutela degli animali, suggerendo «integrazioni dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche» con un'iniziativa che rafforzi la lettera del Direttore generale degli ordinamenti scolastici inviata agli uffici scolastici regionali nell'ottobre del 2004.

(4-01025)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione con la quale si chiedono notizie in merito all'iniziativa attivata presso l'Istituto comprensivo di Castano Primo (Milano) nell'ambito del progetto «Natura e Cultura» e riguardante la dissezione di conigli.

Al riguardo si precisa, preliminarmente che il Ministero ha recentemente sottoscritto con la Lega Antivivisezione un Protocollo d'intesa con il quale si impegna a favorire, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la diffusione e l'approfondimento dei temi dell'educazione al rispetto di tutti gli esseri viventi, a collaborare alla promozione delle proposte educative della Lega Antivivisezione nelle scuole e a predisporre spazi nel sito *Internet* del Ministero stesso per il collegamento con il sito della Lega.

In merito al caso evidenziato il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che da alcuni anni è stato attivato presso l'Istituto comprensivo di Castano Primo (Milano) il progetto «Natura e Cultura» alla scoperta del biologico, finanziato dall'amministrazione comunale con i fondi del diritto allo studio, che è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Il progetto coinvolge tutte le ventidue classi della scuola primaria, è articolato sul quinquennio e prevede la collaborazione tra insegnanti e un veterinario, al fine di organizzare momenti di approfondimento disciplinare a supporto del *curriculum* di scienze.

All'inizio del mese di settembre 2006 i docenti di cinque interclassi hanno concordato con il veterinario i contenuti e le attività dell'anno in corso; il programma è stato presentato ai genitori nelle assemblee di classe del 27 settembre 2006 e poi discusso anche nella prima riunione inter-classe con i genitori, svoltasi il 13 ottobre 2006.

All'Ufficio scolastico regionale risulta che i genitori abbiano condiziato tutte le proposte dei docenti e che non siano emerse riserve o critiche rispetto alle attività condotte in classe.

Per le lezioni del 24 ottobre 2006 e 31 ottobre 2006, svoltesi separatamente con ciascuna delle quattro classi quarte, il veterinario ha sezionato in classe, illustrando l'attività che stava svolgendo, un coniglio già morto, prelevato da un allevamento.

Per tale attività le maestre avevano sollecitato verbalmente gli alunni ad informare i genitori, specificando che era possibile non assistere alla lezione, come si è poi verificato per qualche alunno.

Una sola mamma aveva poi segnalato al dirigente scolastico che, per un disagio, la sua bambina non era uscita con l'altra maestra, come lei aveva chiesto, e per questo motivo il dirigente ha voluto che la stessa mamma e le insegnanti si incontrassero per chiarire le cause di quanto accaduto. L'esito dell'incontro era sembrato al Dirigente scolastico risolutivo.

A distanza di un mese è apparso un articolo sul giornale «Altomilanese», cui hanno fatto seguito articoli apparsi su altri quotidiani.

Il Dirigente scolastico ha tempestivamente informato il Consiglio di Istituto, nel contempo rinnovato, nella prima seduta di martedì 5 dicembre 2006 e, in quella sede, è stato concordato, per il 14 dicembre successivo, un incontro tra i genitori, rappresentanti di classe (Comitato Genitori), il veterinario e l'insegnante referente del progetto, in modo da poter cogliere eventuali osservazioni da parte dei genitori e illustrare in forma più dettagliata le finalità e i contenuti del progetto.

Tale incontro si è svolto in modo ordinato e tranquillo, gli interventi sono stati pacati e costruttivi, nessuno ha evidenziato traumi riportati dagli alunni; è comunque emersa la necessità di una più capillare informazione, in modo particolare per quelle attività che prevedono una conoscenza diretta della filiera della carne.

Successivamente, ed in particolare il 15 gennaio 2007, il collegio dei docenti della scuola primaria, riunitosi per la verifica del progetto in parola, ha concordato all'unanimità di «sospendere laddove previste quelle attività dirette in classe che prevedono l'osservazione degli organi interni degli animali».

L'Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 6 marzo 2007 ha diramato una nota circolare invitando tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione a prendere visione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 1° febbraio 2007 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Lega Antivivisezione, e, nell'eventualità di iniziative didattiche rivolte alla conoscenza del mondo animale, a voler seguire i principi e le linee indicate nel Protocollo stesso, tenuto conto, inoltre, che sono in uso me-

todologie didattiche alternative all'utilizzo di animali, riconosciute come metodi scientificamente e pedagogicamente altrettanto validi.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(18 aprile 2007)

TECCE. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

l'Istituto tecnico industriale statale (ITIS) «Guido Dorso» di Avellino, a seguito dell'ordinanza di sgombero emessa dalla Provincia di Avellino in data 10 febbraio 2006, n. 13330, causa inagibilità è stato privato del proprio edificio con tutti i laboratori;

l'Istituto è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Avellino, situazione che permane ancora oggi;

con ordinanza del 23 febbraio 2006 la Provincia di Avellino assegnava all'ITIS «Guido Dorso» di Avellino 19 locali presso l'Istituto tecnico per geometri (ITG) «O. D'Agostino» per la continuità provvisoria dell'attività didattica di 59 classi (49 ordinarie, 2 OFIS – Offerta formativa integrata sperimentale, 8 serali);

considerato che il nuovo anno scolastico per gli studenti e per tutto il personale docente e non docente dell'Istituto sarà ancora caratterizzato da enormi disagi dovuti all'insufficienza delle aule e dei laboratori,

si chiede di sapere:

se risulti che la Provincia di Avellino abbia preso o intenda prendere misure al fine di garantire un futuro certo ed in tempi definiti all'ITIS «Guido Dorso» in termini di strutture e di stabilità per tutto il personale della scuola;

in che modo si intenda garantire il diritto all'istruzione, sancito dall'art 34 della Costituzione italiana, per gli studenti che frequentano l'ITIS «Guido Dorso» di Avellino.

(4-00642)

(4 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale si lamenta la situazione di disagio degli studenti e del personale docente e non docente dell'Istituto tecnico industriale statale «Guido d'Orso» di Avellino a causa della insufficienza delle aule e dei laboratori.

Occorre ricordare preliminarmente che il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle Regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola; in particolare, compete ai Comuni la fornitura

dei locali scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed alle Province la fornitura degli edifici per le scuole secondarie di secondo grado.

L'amministrazione scolastica è comunque intervenuta a sostenere finanziariamente l'assolvimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica da parte delle amministrazioni locali e ciò ha fatto attraverso la concessione di mutui accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato medesimo.

Nella considerazione che l'edilizia scolastica ha un'importanza determinante per la piena fruizione del diritto allo studio e per il buon funzionamento del sistema educativo, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007) è stato inserito uno specifico intervento finanziario nel settore - 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - la cui misura non corrisponde all'ampiezza dei fabbisogni - in quanto si è dovuto tener conto della difficile situazione della finanza pubblica, ma certamente costituisce un primo passo per la ripresa del settore, grazie anche agli apporti che potranno essere forniti dagli enti locali, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento a norma e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Per tali finalità, infatti, è destinato il cinquanta per cento delle suindicate risorse assegnate annualmente, e per tali finalità lo Stato, la Regione e l'ente locale concorrono in parti uguali, per l'ammontare così come determinato dalla legge ai fini del finanziamento dei singoli interventi.

È ovvio che un miglioramento complessivo dei conti pubblici potrà consentire negli anni successivi interventi in misura più consistente.

Con riguardo poi ai problemi di aule dell'Istituto tecnico industriale statale «Guido Dorso» di Avellino, il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, al riguardo interessato, ha fatto presente che, per lo svolgimento delle attività dell'istituto, per l'anno scolastico 2006/07, l'amministrazione provinciale di Avellino, in data 12 settembre 2006, ha disposto l'utilizzo da parte dell'istituto medesimo delle seguenti strutture:

- edificio di proprietà «EDEA», sito in via Amatucci (Avellino);
- locali ultimati, oggetto dell'ampliamento di via Scandone, sede della succursale del liceo scientifico «Mancini»;
- edificio di via Morelli e Silvati, già sede degli uffici amministrativi dell'ITC «Fortunato»;
- aule già disponibili presso l'ITG «D'Agostino», in via Morelli e Silvati.

La su indicata Direzione generale ha anche riferito di non aver fatto mancare il proprio contributo alla soluzione del problema in argomento; infatti, con nota del 31 luglio 2006, ha sollecitato il Presidente della provincia di Avellino ad assumere, nel più breve tempo possibile, tutte le necessarie iniziative per assicurare una definitiva soluzione al problema del-

l'ubicazione dell'ITIS «Dorso» in una sede ove garantire, in modo permanente, la più idonea e sicura fruizione del servizio scolastico all'utenza interessata.

Con nota del 21 agosto 2006, il competente ufficio della Provincia di Avellino ha comunicato la determinazione dell'ente di muoversi nell'ottica degli impegni già assunti.

La medesima Direzione regionale ha fornito assicurazioni che non mancherà, per il tramite della propria articolazione provinciale, di fornire ogni possibile collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine dell'individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare una corretta e adeguata fruizione del servizio scolastico all'utenza coinvolta.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

PASCARELLA

(19 aprile 2007)

VALPIANA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso che:

la signora Maria Maestrini, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 35, comma 5, ha presentato all'INPDAP di Mantova in data 23 maggio 2003 domanda di riscatto dei periodi di congedo parentale per maternità, collocati al di fuori del rapporto di lavoro;

dopo aver sollecitato più volte una risposta dall'ufficio INPDAP di Mantova, in data 10 dicembre 2005 la signora ha ricevuto raccomandata AR in cui le si comunicava l'accoglimento della domanda di riscatto;

il giorno 6 dicembre 2005 la signora si è recata all'INPDAP per accettare il decreto di riscatto e il relativo pagamento rateale, e ha fatto presente di aver riscontrato un dato inesatto riguardo alla sua retribuzione relativa all'anno 2003, in base alla quale veniva effettuato il computo del riscatto; immediatamente l'impiegato le ha comunicato che il decreto ricevuto sarebbe stato annullato e seguito dall'invio di un successivo decreto di diniego della domanda;

la causa di diniego, così come riferita dall'impiegato, dipende dall'aver già riscattato il periodo del corso legale di laurea, perché l'INPDAP intende porre limiti di cumulo al periodo riscattabile, facendo riferimento all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

ma l'articolo 35, comma 5 non pone divieto di cumulo con il riscatto del corso legale degli studi universitari, e l'articolo 86 abroga espressamente le precedenti disposizioni normative, di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, senza nulla indicare circa il comma 2 del medesimo articolo. Si sottolinea che il comma 2 è conseguente al comma 1, abrogato espressamente, infine l'articolo 85 non cita il suddetto comma 2 tra le disposizioni rimaste in vigore;

infatti in base alla stessa normativa di riferimento, l'INPS, contrariamente all'INPDAP, non pone vincoli al cumulo tra anni di riscatto uni-

versitario e periodi relativi all'astensione facoltativa per maternità che non siano coincidenti,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo dell'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dei principi di uguaglianza e di pari opportunità per tutte le donne;

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di sanare tale disparità.

(4-00487)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – La questione relativa alla cumulabilità del riscatto del periodo di corso legale di laurea con il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, sollevata dall'INPDAP, è stata a suo tempo sottoposta all'attenzione di questo Ministero che si è pronunciato affermando la vigenza dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 503/1992, riguardante la non cumulabilità del riscatto dei suddetti periodi.

Successivamente, sentiti anche il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, si è provveduto ad impartire le opportune istruzioni al suddetto Istituto.

L'INPDAP, quindi, in attuazione delle direttive impartite da questo Ministero, ha emanato la circolare n. 31 del 20 luglio 2005, nella quale si afferma che le due facoltà sono azionabili in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'una esclude la possibilità di avvalersi dell'altra.

Tale principio era già stato affermato dall'INPS con circolare n. 167 del 13 giugno 1995, solo per i periodi successivi al 1° gennaio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 503/1992.

Successivamente, con circolare n. 102 del 31 maggio 2002, l'INPS, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 6-14 giugno 2001 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 151/2001, afferma che la suddetta decorrenza è stata abolita.

Si fa presente, infine, che questo Ministero, al fine di escludere possibili dubbi interpretativi, ha invitato l'INPS ad impartire esplicite direttive volte a ribadire l'incumulabilità dei riscatti di cui trattasi.

L'Istituto, con proprio messaggio del 23 marzo 2007, ha ribadito la totale incumulabilità del riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(17 aprile 2007)

VALPIANA, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, VANO. –
Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nel mese di agosto 2006 il Dipartimento per la giustizia minorile ha disposto la temporanea disattivazione del Centro di prima accoglienza (CPA) di Trento, a causa di lavori di straordinaria manutenzione nello stabile in cui il servizio è ubicato;

al fine di garantire la continuità funzionale del servizio, il Dipartimento ha individuato nel CPA di Treviso la struttura territorialmente più vicina e di conseguenza maggiormente idonea ad accogliere i giovani sottoposti a misure precautelari nel distretto di competenza del Centro per la giustizia minorile di Trento;

a distanza di oltre quattro mesi da tale provvedimento, il CPA di Trento non ha ripreso a funzionare e, di conseguenza, si continua a far ricorso al CPA di Treviso;

tale ultimo centro si caratterizza notoriamente per le condizioni di strutturale inidoneità ad accogliere i minori arrestati, in ragione della sua ubicazione all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Treviso e della scarsità dei locali in grado di svolgere le funzioni di accoglienza secondo le direttive ministeriali,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il CPA di Trento risulta ancora inagibile dopo quattro mesi dalla sua temporanea disattivazione;

per quali ragioni ci si continui ad avvalere di una struttura inadeguata qual è il CPA di Treviso, anziché verificare, anche con la competente magistratura minorile, l'utilizzo temporaneo di una comunità pubblica o autorizzata, come prevede l'art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), secondo cui «quando riceve notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede ad indicare»; a tal proposito è noto agli interroganti che tale modalità è abitualmente in uso per i minori arrestati nella regione Friuli Venezia Giulia, dove non esiste un CPA ma una comunità autorizzata;

quali motivi abbiano indotto il Dipartimento della giustizia minorile a non considerare tale possibilità, tenuto conto anche dell'istituzione di un Centro per la giustizia minorile a Trento, la cui autonomia tecnico-finanziaria avrebbe dovuto esplicitarsi verificando le possibili alternative atte ad individuare una soluzione in quel territorio, senza gravare funzionalmente ed economicamente su un servizio, qual è il CPA di Treviso, riconducibile invece alla giurisdizione del Centro per la giustizia minorile di Venezia;

se la distanza intercorrente tra il CPA di Treviso ed il distretto di Trento e Bolzano non rischi di rappresentare un ostacolo all'eventuale accesso dei familiari dei minorenni arrestati in Trentino e ristretti presso la struttura trevigiana, per effettuare visite e colloqui con i giovani indagati e per incontrare gli operatori, compromettendo le garanzie in termini di as-

sistenza e sostegno ai minori ed ai loro familiari, tenuto conto che il tempo di permanenza degli arrestati in un CPA è al massimo di 96 ore;

se tale fattore sia di ostacolo anche al contatto tra i minori arrestati ed i loro difensori, non consentendo il pieno esercizio del diritto al colloquio immediato tra il minore ed il difensore fin dall'inizio dello stato di privazione della libertà personale, così determinando il rischio di una violazione (o quantomeno di una illegittima compressione) del diritto alla difesa, sancito come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione;

se tale condizione non gravi oltre misura sul personale tecnico-amministrativo e sanitario incardinato presso il CPA di Treviso, notoriamente esiguo;

se tale condizione non determini un sovraffollamento del CPA di Treviso i cui esigui locali non sono neppure in grado di soddisfare le esigenze dei minori arrestati nel Veneto;

se tale condizione non stia gravando eccessivamente sui capitoli di spesa del Centro per la giustizia minorile di Venezia, competente, in termini di riparto giurisdizionale, sul CPA di Treviso, in relazione al mantenimento degli arrestati (vitto, spese mediche, eccetera);

se le spese relative alla retribuzione del personale della Polizia penitenziaria assegnato al Centro per la giustizia minorile di Trento, ed incaricato delle attività di traduzione (indennità supplementari, eventuali ore di lavoro straordinario, eccetera) tra le regioni Veneto e Trentino, siano compatibili con i limiti finanziari previsti dal Dipartimento per la giustizia minorile;

inoltre, considerato che le norme di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), stabiliscono che «i centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati» e che «I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari»,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia attualmente intrapreso il Dipartimento della giustizia minorile per consentire al CPA di Treviso di svolgere le proprie funzioni conformemente alle direttive e ai requisiti previsti dalla suddetta norma, soprattutto in ragione della sua distanza dal Palazzo per la giustizia minorile di Venezia-Mestre e della sua collocazione, da ben quindici anni, all'interno dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso;

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, al fine di eliminare questa situazione di palese violazione della normativa vigente, e correlativamente dei diritti soggettivi che tale normativa intende tutelare.

(4-01145)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Le problematiche connesse alla temporanea disattivazione del Centro di prima accoglienza di Trento, resasi necessaria per dar corso all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, sono state superate il 27 febbraio 2007 con la ripresa del normale funzionamento del Centro.

Le ragioni che hanno indotto il Dipartimento per la giustizia minorile ad utilizzare la struttura di Treviso sono riconducibili alla mancanza di disponibilità, nel distretto di Corte di Appello di Trento, di una comunità pubblica autorizzata ad accogliere minori stranieri arrestati o fermati. La struttura di Treviso, pertanto, è apparsa nelle vicinanze la più idonea a garantire ai minori sia la costruzione di progetti per l'eventuale reinserimento nel territorio di appartenenza sia la possibilità dei rapporti con i familiari e l'esercizio del diritto al colloquio con il proprio difensore.

I minori che dal 7 agosto 2006 alla data di riapertura del Centro di prima accoglienza di Trento sono stati sottoposti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria di Trento e Bolzano sono stati 14, numero che non ha determinato un sovraffollamento nel Centro di Treviso e, di conseguenza, un maggiore carico di lavoro per il personale della struttura.

Si sottolinea, infine, che il Centro per la Giustizia minorile di Venezia non ha segnalato un aggravio di spesa in relazione alla richiamata situazione di emergenza.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(26 aprile 2007)
